



Determinazione n. 324 del 13/03/2025

OGGETTO: DITTA CARTOCETO SOLAR SRL - PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA PARI A 11,98 MWP IN LOC. LUCREZIA NEL COMUNE DI CARTOCETO. E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE MT DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI CARTOCETO E FANO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. DI CUI ALL'ART.4 DELLA L.R. N.11/2019 E ALL'ART.19 DEL D.LGS. N.152/06 SS.MM.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO -
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PACCHIAROTTI ANDREA**

Visti:

- il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, recante *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.;
- la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- a D.G.R. Marche n. 36 del 22 gennaio 2024 *“Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 – revoca della DGR 1600 del 21 dicembre 2004. Adeguamento degli Allegati A e B della L.R. 11/2019”*.

Vista l'istanza presentata dalla ditta proponente Cartoceto Solar SRL, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con prott. 26963, 26964, 26965, 26966 in data 02/07/2024 per l'attivazione a procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art.4 della L.R. n.11/2019 e del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. per il seguente progetto: *“Impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 11,98 MWp e relative opere di connessione alla rete di distribuzione MT”*.

Vista la documentazione integrativa trasmessa con note acquisite agli atti con prott. 43544 e 43594 del 08/11/2024.

Vista e condivisa la relazione istruttoria prot. 9070 del 12/03/2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmata dal Responsabile del Procedimento Arch. Gerardo Prosperi e dalla Titolare della E.Q. 3.2 *“Pianificazione Territoriale - VIA - Beni Paesaggistico-ambientali”* Arch. Carmen Storoni, redatta in base all’esito complessivo dell’istruttoria dalla quale risultano sussistenti i presupposti per adottare l’assoggettamento del progetto in esame alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A..

Considerato che, come risulta dalla relazione istruttoria sopracitata, svolta nell’ambito della Verifica di assoggettabilità a V.I.A. cui all’art.19 D.Lgs. n.152/2006:

- nel corso del procedimento sono stati coinvolti i seguenti Enti: ARPAM, Soprintendenza Archeologica e Belle Arti e Paesaggio delle Marche, AST, Comune di Cartoceto, Comune di Fano;
- durante il periodo di pubblicazione è pervenuta una memoria scritta da parte del Consorzio Olio DOP di Cartoceto che evidenzia molteplici e diverse criticità sulle matrici ambientali e principalmente sulla sottrazione di territorio agricolo destinato all’attività olivicola DOP Cartoceto, di cui si è tenuto conto nelle fasi valutative svolte dall’A.C.;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, nei propri contributi istruttori ha rilevato che l’area di progetto e le zone limitrofe sono interessate da particolari emergenze visivo paesaggistiche e ambientali, evidenziando l’effetto cumulativo con altri impianti presenti nelle aree limitrofe e ritenendo che l’impianto in questione debba essere assoggettato a V.I.A.;
- il Comune di Cartoceto nei propri contributi istruttori ha evidenziato impatti negativi e significativi su molteplici matrici ambientali, e culturali, interessanti contesti storici, paesaggistici e agricolo-rurali, nonché gli effetti cumulativi prodotti dalla presenza di altri impianti fotovoltaici, concludendo che il progetto in esame debba essere assoggettato a V.I.A.;
- sulla base delle valutazioni tecnico-ambientali svolte con il supporto tecnico degli Enti coinvolti, l’A.C. non ha potuto escludere il verificarsi di impatti ambientali significativi e negativi conseguenti alla realizzazione dell’intervento e pertanto ha proposto di assoggettare il progetto alla procedura di V.I.A. affinché possano essere approfonditi gli elementi e le analisi afferenti alle diverse matrici ambientali e in particolare alle componenti visivo-paesaggistiche e agli impatti cumulativi;

Preso atto:

- che l'Arch. Gerardo Prosperi, responsabile del procedimento, non si trova, così come dallo stesso dichiarato nel richiamato documento istruttorio, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'art. 6-bis della L. 241/1990 e nell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che l'Arch. Carmen Storoni, titolare della E.Q. 3.2 *"Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali"* a cui fa capo l'Unità organizzativa responsabile del procedimento provinciale, non si trova, così come dalla stessa dichiarato nel richiamato documento istruttorio, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'art. 6-bis della L. 241/1990 e nell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n. 13 *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"*;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, ed in particolare:
 1. l'art. 107 concernente *"Funzioni e responsabilità della dirigenza"*;
 2. l'art. 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva e di formazione dell'atto, il *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*;
- lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'art. 33 recante *"Funzione e responsabilità dirigenziale"*;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n. 49/2023, ed in particolare l'art. 36 concernente le *"Funzioni e competenze dei dirigenti"*;
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 10/06/2014, come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 20/12/2019;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.”

Visto altresì l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147-bis co. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'art. 3 co. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dall'Arch. Carmen Storoni, Titolare della E.Q. 3.2 *“Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali”*.

Evidenziato

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modificazioni e integrazioni.

Dato atto che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Ritenuto di adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla Relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l'atto di che trattasi di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. **Di concludere** la procedura Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. n.11/2019 e del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. per l'intervento proposto dalla ditta Cartoceto Solar SRL relativo al **“PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA PARI A 11,98 MWP IN LOC. LUCREZIA NEL COMUNE DI CARTOCETO. E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE MT DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI CARTOCETO E FANO”** con **l'assoggettamento a Valutazione Impatto Ambientale – V.I.A.** - di cui all'art. 23 e seguenti del D.Lgs n. 152/2006, affinché possano essere approfonditi gli elementi e le analisi afferenti alle diverse matrici ambientali, e in particolare alle componenti visivo-paesaggistiche e agli impatti cumulativi, nonché di approfondire eventuali localizzazioni alternative del sito e/o soluzioni quali-quantitative diverse e migliorative rispetto a quelle prospettate nel progetto.

2. **Di comunicare** la conclusione del procedimento e **di trasmettere** la presente determinazione:
 - a. al Comune di Cartoceto, ove è localizzato il progetto invitandolo a procedere alla pubblicazione dello stesso nel proprio sito istituzionale come previsto dall'art. 11 comma 1 L.R. n.11/2019;
 - b. al Comune di Fano,
 - c. alla Ditta proponente;
 - d. all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche;
 - e. all'AST Marche territorialmente competente;
 - f. alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
 - g. alla Regione Carabinieri Forestale "Marche" Gruppo di Pesaro e Urbino;
 - h. alla E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) - Fonti energetiche" di questo Ente
 - i. al Consorzio Olio DOP di Cartoceto.
3. **Di dare atto** che la documentazione oggetto di istruttoria e valutazione è visionabile presso la sede di questo Ente.
4. **Di provvedere** alla pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti dirigenziali pubblicati nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", secondo quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.
5. **Di provvedere** alla pubblicazione della documentazione sul sito web di questa Autorità Competente ai sensi dell'art.19 c.12 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm..
6. **Di dare atto** che:
 - a. il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
 - b. il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
 - c. l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è la E.Q. 3.2. "Pianificazione Territoriale - VIA - Beni Paesaggistico Ambientali";
 - d. il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Gerardo Prosperi.
7. **Di rappresentare**, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n.241/90, che avverso il presente atto è possibile proporre innanzi al TAR Marche, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n.104/2010, azione di annullamento per violazione di legge,

Determinazione n. 324 del 13/03/2025

incompetenza ed eccesso di potere, nel termine di decadenza di sessanta giorni; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

**Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA**

sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DITTA CARTOCETO SOLAR SRL - PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA PARI A 11,98 MWP IN LOC. LUCREZIA NEL COMUNE DI CARTOCETO. E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE MT DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI CARTOCETO E FANO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. DI CUI ALL'ART.4 DELLA L.R. N.11/2019 E ALL'ART.19 DEL D.LGS. N.152/06 SS.MM.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 961 / 2025

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 13/03/2025

La Titolare di E.Q. 3.2
Arch. Carmen Storoni

sottoscritto con firma elettronica



Prot. n
Class. 009-5 Fasc. 16/2024
Cod. Proc. 24CD01

Pesaro, 12/03/2025

Ditta Cartoceto Solar SRL

Progetto di impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 11,98 MWp e relative opere di connessione alla rete di distribuzione MT in località Lucrezia nel Comune di Cartoceto.

Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.4 L.R. n.11/2019
e dell'art.19 D.Lgs. n.152/06 ss.mm.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

1. PREMESSA

La ditta Cartoceto Solar SRL, con note pec inoltrate in data 02/07/2024 e acquisite agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prott. n. 26963, 26964, 26965, 26966 del 02/07/2024, ha presentato una domanda per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.4 della L.R. n.11/2019 e dell'art.19 D.Lgs. n.152/06 ss.mm., relativamente al progetto di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 11,98 MWp con opere di connessione alla rete elettrica nazionale. L'impianto è localizzato nella frazione di Lucrezia, nel Comune di Cartoceto. Gli elaborati trasmessi in allegato alla domanda sono:

1. richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Mod. B), comprendente la dichiarazione del valore dell'opera e l'individuazione dei Comuni interessati;
2. dichiarazione attestante il titolo ad intervenire completo di copia non autenticata del documento di identità in corso di validità del proponente (Mod.B2);
3. elenco della documentazione tecnica trasmessa (Mod.B3);
4. consenso informato al trattamento dei dati personali (Mod.H);
5. copia della ricevuta di versamento per le spese istruttorie;
6. Studio Preliminare Ambientale ed elaborati tecnici;
7. Relazioni ed elaborati di progetto.

Il progetto proposto è sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in applicazione del combinato disposto del punto 2 lett. b) dell'All. IV Titolo III parte seconda D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 47, comma 11-bis, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 vigente alla data di presentazione dell'istanza, in quanto il presente progetto supera la soglia di 12 MWp a seguito dell'effetto cumulativo con altri due impianti considerati nell'intorno di 1 Km, di cui saranno date ulteriori specifiche nel seguito della presente istruttoria.

La documentazione progettuale è stata pubblicata sul sito web di questo Ente dal 09/07/2024 (data di avvio del procedimento) per 30 giorni consecutivi, al fine di permetterne la consultazione a tutti gli interessati. Con nota prot. n. 28141 del 09/07/2024 è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione:

- alla ditta proponente;
- ad ARPAM, ad AST, alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio e al Comune di Cartoceto, chiedendo a ciascuno l'espressione del contributo istruttorio di competenza;
- al Comune di Fano, in quanto interessato dalle opere di connessione alla rete elettrica nazionale;
- alla EQ 3.4 di questo Ente;
- al Comune di Cartoceto è stato chiesto inoltre di compilare il "Mod. D - Certificato di Assetto Territoriale".

Durante il periodo di pubblicazione è stata presentata una memoria scritta, pervenuta in data 06/08/2024 con prot. 32108, da parte del Consorzio Olio Dop di Cartoceto.



Successivamente sono pervenuti i contributi istruttori/ricieste di integrazioni da parte di AST (prot. 29516 del 18/07/2024), di ARPAM (prot. 32194 del 07/08/2024), della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (prot. 32369 del 08/08/2024) e del Comune di Cartoceto (prot. 32593 del 09/08/2024).

Con prot. n. 34055 del 28/08/2024 questo Ufficio ha quindi trasmesso alla ditta proponente le valutazioni tecniche e i contributi istruttori pervenuti e ha contestualmente richiesto documentazione integrativa, sospendendo i termini del procedimento.

In data 26/09/2024 la ditta proponente, con nota prot. n. 37598, ha fatto a sua volta richiesta di sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni. La richiesta ha avuto riscontro da parte di questo Ente (nota prot. 38593 del 03/10/2024), che ha fissato una nuova scadenza per la consegna delle integrazioni al giorno 11/11/2024. Nel frattempo la ditta proponente ha inviato le proprie osservazioni in riscontro al parere della Soprintendenza (nota prot. 42650 del 31/10/2024).

Successivamente la ditta proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, con note acquisite agli atti rispettivamente con prot. 43544, 43594 del 08/11/2024.

La documentazione integrativa è stata quindi trasmessa da questa Amministrazione ai vari Enti coinvolti nel procedimento con nota prot. 44651 del 18/11/2024, chiedendo l'espressione del contributo di competenza o integrazioni a quanto già espresso. Nel dettaglio l'integrazione del proponente risulta così articolata:

- osservazioni in riscontro al parere della Soprintendenza in merito alla verifica di assoggettabilità (nota prot. 42650 del 31/10/2024);
- documentazione allegata al prot. 43544 del 08/11/2024 (indagine archeologica);
- documentazione allegata al prot. 43594 del 08/11/2024 (altre integrazioni richieste).

A seguito della trasmissione delle integrazioni, sono pervenuti a questo Ente i seguenti ulteriori contributi:

- contributo istruttorio di ARPAM (nota acquisita agli atti con prot. n. 47336 del 06/12/2024);
- contributo istruttorio della Soprintendenza (nota acquisita agli atti con prot. n. 47673 del 10/12/2024);
- contributo istruttorio del Comune di Cartoceto (nota acquisita agli atti con prot. n. 1864 del 21/01/2005).

Si rileva che il Comune di Fano, alla data odierna, non ha espresso alcun contributo.

Il Comune di Cartoceto nel Certificato di Assetto Territoriale (ns. prot. n. 32578 del 09/08/2024) attesta la "non idoneità" delle aree di progetto in quanto "Aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 387 del 2003, anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo ai sensi della DACR 30 settembre 2010, n. 13."

Sul tema del contrasto con la normativa nazionale il Comune di Cartoceto torna estesamente nel proprio contributo istruttorio (nota acquisita agli atti della Provincia di PU con prot. n. 32593 del 09/08/2024):

"Contrarietà ai dati normativi"

L'impianto fotovoltaico proposto si pone in netto contrasto con i principi che stanno alla base delle normative in vigore, le quali in via generale si oppongono allo sfruttamento del suolo agricolo e privilegiano l'utilizzo di capannoni, edifici, tetti e parcheggi per l'installazione di impianti di energia rinnovabile. Valga il vero:

L'art.20, comma 3 del D.Lgs n.199 del 8/11/2021 statuisce che i decreti di cui al comma 1 del medesimo articolo (quelli cioè diretti ad individuare la aree non idonee) nella identificazione delle aree idonee devono necessariamente tenere conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità delle aree e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi, logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi.

Il comma 5 dello stesso art.20 del D.Lgs n.199 del 8/11/2021, testualmente recita "In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio".

L'art.5 del D.L. n.63 del 15/05/2024, convertito con modificazioni dalla L. n.101 del 12/07/2024, elenca una serie di disposizioni dirette a limitare l'uso di suolo agricolo in relazione alla possibilità di installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Il Decreto Ministeriale del 21/06/2024, intitolato "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree non idonee per l'installazione di impianti e fonti rinnovabili" nell'ordine:

- all'art.1, comma 2, richiede il coinvolgimento degli enti locali nell'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti di energia rinnovabile;



- all'art.7, comma 1, impone alle Regioni di rendere chiara ed evidente l'individuazione delle aree non idonee;
- all'art.7, comma 2, riprendendo, quanto già stabilito dal D.Lsg n.199 del 08/11/2021, impone alle Regioni per l'individuazione delle aree idonee di tenere conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'area e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi, logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi.

Venendo al caso specifico, l'impianto proposto, in ogni caso, non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall'art.20 del D.Lgs n.199/2021, così come modificato da D.L. n.63 del 15/05/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n.101 del 12/07/2024, il quale all'art.1-bis prevede che l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti (così come appunto è classificata l'area in cui si pretende di collocare l'impianto in oggetto) è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del medesimo articolo.

Da questo punto di vista la ditta proponente, come si evince dalla sua relazione alle pagine 4 e 5, pretende di realizzare l'impianto sulla base di quanto previsto dall'art. 20 comma 8 lettera c-ter, Dlgs n.109-2021 mettendo erroneamente sullo stesso piano i numeri 1) e 2). Orbene, il num. 1) non ha più alcun valore in quanto l'art. 20 comma 1-bis) così come modificato da D.L. 15.5.2024, n. 63 conv. con mod dalla L. n. 101 del 12.7.2024, nel richiamare sua volta il comma 8 del medesimo articolo 20 esclude appunto la lettera c-ter n.1). Tolto il num.1) lett.c-ter del comma 8 dell'art. 20 d.lg.s n. 199-202, rimane il num.2) che però non risulta applicabile nel caso di specie. Nella premessa della sua relazione infatti, la ditta proponente asserisce che l'impianto che intende realizzare sarebbe, si cita testualmente: "sito su terreni agricoli posti in un'area entro 500 m da zone produttive, in Località Lucrezia di Cartoceto (PU)"; ciò che richiede il num. 2) tuttavia è che la distanza entro 5 metri sia da un impianto o da uno stabilimento non da una zona produttiva.

Oltre ai dati normativi di carattere nazionale nel caso specifico si inserisce la normativa regionale. Con la L.R. n.4 del 21/03/2024 la Regione Marche ha fatto propri i principi e le direttive, richiamati dal D.Lgs n.199 del 08/11/2021. Precisamente l'art.2, comma 1 lett. l) della L.R. n.4/2024 individua espressamente quali aree non idonee ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici "le aree agricole interessate da produzioni agricole alimentari di qualità (produzioni D.O.P ecc...)". Posto che, come evidenziato dalle osservazioni del Consorzio di Tutela e Valorizzazione D.O.P. Cartoceto allegate al numero 3, l'intero territorio comunale ricade nella suddetta produzione alimentare di qualità, già sulla base di questa normativa l'impianto in oggetto non potrà essere realizzato. Inoltre l'art.2, comma 1, lett. e) della medesima Legge regionale vieta l'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico. Nel caso di specie adiacente all'area d'intervento è presente il fabbricato distinto al catasto urbano del Comune di Cartoceto al Foglio 12, mappale 91, inserito con D.C.C. n.22 del 26/03/01 nell'elenco dei fabbricati rurali aventi valore storico ed architettonico ai sensi dell'art.15 L.R. 13/1990, art.16 N.T.A. del P.P.A.R. ed oggetto di tutela per le particolari caratteristiche di pregio storico ed architettonico e delle caratteristiche tipiche della zona. Da questo punto di vista si contesta espressamente quanto contenuto a pag. 23 nella relazione della ditta proponente TAV 9 secondo la quale nelle vicinanze del lotto non vi sarebbero manufatti storici extraurbani. L'affermazione è smentita per tabulas, in quanto il fabbricato indicato sopra si trova praticamente attaccato all'area di intervento, tanto che la perimetrazione rossa ad un certo punto disegna una specie di "dente" all'interno del quale si trova appunto l'edificio stesso."

Successivamente il Comune di Cartoceto, nella nota acquisita agli atti della Provincia di PU con prot. n. 1864 del 21/01/2025, riprende e amplia le proprie argomentazioni:

"A) Contrarietà dell'impianto alla normativa nazionale specifica

Si ribadisce che l'impianto proposto non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall'art.20 del D.Lgs n.199/2021, così come modificato dal D.L. n.63 del 15/05/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n.101 del 12/07/2024, il quale, al comma 1/bis, art.20, prevede che l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti (così come classificata l'area in cui si vorrebbe collocare l'impianto in oggetto) è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a) limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non vi sia incremento dell'area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del medesimo. Da questo punto di vista la Ditta proponente, come si evince dalla sua relazione alle pagine 4 e 5, vorrebbe realizzare l'impianto sulla base di quanto previsto dall'art.20, comma 8, lettera c-ter), D.Lgs n.199/2021, mettendo erroneamente sullo stesso piano i numeri 1) e 2).

Orbene, l'art.20, comma 1-bis), così come modificato da D.L. 15/05/2024, n.63, conv. con modificazioni dalla Legge n.101 del 12/07/2024, esclude appunto il comma 8, lett.c-ter), numero 1) del medesimo articolo e dunque le aree in quest'ultimo indicate non possono essere considerate idonee alla realizzazione di impianti. Il seguente numero 2), comma 8, lett.c-ter), art.20 D.Lgs. n.199/2021, non risulta invece applicabile e ciò perché nella premessa della sua relazione iniziale la Ditta proponente afferma che l'impianto verrà realizzato, si cita testualmente "su terreni agricoli posti



in un'area entro 500 m da zone produttive, in Località Lucrezia di Cartoceto (PU)". A pag.3 del quadro progettuale la Ditta proponente ribadisce, si cita ancora testualmente, che l'impianto rientra nel "buffer di 500 mt da una zona produttiva artigianale". In realtà, ciò che è contemplato al num. 2) è "un'area interna agli impianti industriali e agli stabilimenti.....nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 mt dal medesimo impianto o stabilimento", non da una zona produttiva. Tant'è che il soggetto proponente, rilevata con tale propria dichiarazione la corrispondente impossibilità alla realizzazione dell'impianto, cerca di correggere la descrizione del quadro urbanistico di contesto, affermando che l'impianto fotovoltaico si realizzerebbe (il condizionale è d'obbligo) in un'area interna a impianti industriali e stabilimenti e comunque in un'area il cui perimetro non dista più di 500 mt dallo stabilimento stesso. Peraltro, nel caso specifico, nell'area individuata non sussistono impianti e stabilimenti così come definiti dall'art.268, comma1, lettera h) del D.Lgs n.152/2006. Inoltre, ancor prima dell'aggiunta del comma 1/bis), art.20, D.Lgs. 199/2021, già la lett.c-quater, comma 8, art.20 del medesimo Decreto, individuava le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, non compatibili con la realizzazione di impianti fotovoltaici. A tal riguardo, va sottolineato che parte dell'area in oggetto, è assoggettata a tale vincolo.

B) Contrarietà dell'impianto alla normativa di carattere generale e alla Costituzione. Come già evidenziato nelle precedenti osservazioni di questo Ente, i principi ispiratori della normativa nazionale di derivazione europea, mirano alla tutela del patrimonio culturale, del paesaggio e delle aree agricole, in base ai quali, per l'istallazione di impianti fotovoltaici, si deve prediligere l'utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, come statuito dai commi 3 e 5, art.20 D.Lgs. 199/2021. A questo proposito, è il Piano Nazionale per l'Energia e il Clima (PNIEC) a prevedere di seguire un simile approccio ispirato alla riduzione del consumo di territorio, per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc. E che, in tale prospettiva, vuole favorire le realizzazioni in aree già artificiali, siti contaminati, discariche. Già il D.M. 10/09/2010, recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, stabiliva che "...le suddette Linee guida sono state redatte al fine di facilitare un temperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;...dichiarano l'esigenza di salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art.9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio". Lo stesso Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) stabilisce che "si presterà la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali...il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio". Da Da evidenziare, inoltre, che con riguardo all'uso delle aree agricole per la localizzazione di impianti FER, la Strategia nazionale per la biodiversità 2030 (SNB) nell'ambito dell'Azione B13.3 "Adottare pratiche sostenibili di gestione del suolo", Sotto-Azione B13.3.g), ha espresso la necessità di "Definire linee guida e criteri per la progettazione e localizzazione di impianti fotovoltaici e agri-fotovoltaici sui terreni agricoli al fine di garantire la tutela della biodiversità e il mantenimento delle produzioni agricole limitando il cambiamento dell'uso del suolo"; e che come azione ai fini della transizione ecologica, tra le altre, ha evidenziato l'importanza di "promuovere la diffusione di soluzioni vantaggiose per la produzione di energia (win-win solution) dando priorità alle energie rinnovabili ad impatto zero sulla biodiversità, quali ad es. impianti solari sui "tetti".

Si aggiunga che, relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, il Rapporto 2022 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali, ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che "sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030". D'altronde, è anche il Decreto Ministeriale del 21/06/2024, intitolato "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree non idonee per l'istallazione di impianti e fonti rinnovabili", a stabilire, tra le altre, che:

a) all'art.1, comma 2, richiede il coinvolgimento degli enti locali nell'individuazione delle aree non idonee all'istallazione di impianti di energia rinnovabile;

b) all'art.7, comma 2, lett.a), riprendendo quanto già stabilito dal D.Lsg n.199 del 08/11/2021, impone alle Regioni per l'individuazione delle aree idonee di tenere conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'area e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili.

Anche l'art.9 della Costituzione, che è norma di carattere immediatamente precettivo, tutela il paesaggio e il patrimonio storico della nazione, tutela le biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. E' doveroso dunque trovare un equo temperamento tra le esigenze di conservazione del paesaggio agricolo e sfruttamento delle energie alternative. Con la realizzazione di un impianto fotovoltaico di così vasta portata, ogni possibile equilibrio viene sovrastato a favore di uno sfruttamento indiscriminato del suolo. L'agricoltura viene definita come l'arte e la pratica di coltivare il suolo allo scopo di ottenere prodotti utili all'alimentazione dell'uomo e materi prime indispensabili per l'uomo



stesso, per le sue attività e per gli animali. Una volta che ogni terreno agricolo verrà sottratto alla sua destinazione naturale, sarà troppo tardi. Sarà troppo tardi per pensare di ricavare materie prime destinata alla sana alimentazione dai pannelli fotovoltaici.

C) Contrarietà dell'impianto alla normativa di carattere regionale

Con la L.R. n.4 del 21/03/2024 la Regione Marche ha fatto propri i principi e le direttive generali. E più specificatamente, l'art.2, comma 1, lett. l) della L.R. n.4/2024 individua espressamente quali aree non idonee ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici "le aree agricole interessate da produzioni agricolturali di qualità (..produzioni D.O.P., ecc....)". A tal riguardo si ricorda l'allegato n.3 precedentemente inviato con pec del 08/08/2024, contenente le osservazioni del Consorzio di Tutela e Valorizzazione D.O.P. Cartoceto che evidenziano come l'intero territorio comunale ricada nell'areale della suddetta produzione olivicola certificata. Non ultima, la lett.n) del suddetto comma, stabilisce l'incompatibilità delle aree tutelate per legge individuate ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. 42/2004. Inoltre, l'art.2, comma 1, lett. e) della medesima Legge regionale vieta l'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale e storico. Nel caso di specie, adiacente all'area d'intervento, è presente il fabbricato distinto al catasto urbano del comune di Cartoceto al foglio 12, mappale 91, inserito con D.C.C. n.22 del 26/03/01 nell'elenco dei fabbricati rurali aventi valore storico ed architettonico ai sensi dell'art.15 L.R. 13/1990, art.16 N.T.A. del P.P.A.R. ed oggetto di tutela per le particolari caratteristiche di pregio storico ed architettonico e delle caratteristiche tipiche della zona. Diversamente, invece, nella relazione "Quadro conoscitivo e urbanistico" del soggetto proponente, facente parte dei documenti integrativi, non viene affatto indicato l'immobile di valore storico e architettonico, escludendolo dalle necessarie valutazioni di merito. Invero, si ribadisce che il fabbricato indicato sopra si trova praticamente attaccato all'area di intervento, tanto che la perimetrazione rossa traccia un'esclusione ad hoc dello stesso edificio. Una perimetrazione che conferma il valore intrinseco storico e architettonico attribuitogli dalla scheda di rilevamento nella quale sono annotate particolari caratteristiche tipologiche del tutto coerenti con la tradizionale casa rurale marchigiana."

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il Comune di Cartoceto si trova nell'entroterra Sud del territorio provinciale di Pesaro e Urbino, nella vallata del Fiume Metauro. Il territorio comunale si estende a Nord-Ovest del fiume Metauro, con andamento pianeggiante nelle vicinanze del fiume e collinare *via via* che ci si allontana da esso. Verso Nord-Ovest Cartoceto confina con i Comuni di Fano, Colli al Metauro, Terre Roveresche e Mombaroccio. Il territorio presenta per la maggior parte campi coltivati, con siepi e alberature sparse lungo le strade campestri e i fossi, e con la presenza di un bosco demaniale che accompagna tutta la riva destra del Metauro. Lucrezia di Cartoceto, la località interessata dall'intervento, si sviluppa nella parte pianeggiante del territorio, lungo il tracciato dell'antica via Flaminia (oggi SS 3). L'area di progetto è posta in sinistra idrografica del fiume Metauro, a una distanza di circa 1,4 km dall'alveo, ed è delimitata a Nord dal fosso denominato "Rio Secco". Essendo l'area prossima al confine con il Comune di Fano, è stato chiesto un contributo allo stesso Comune, in quanto potenzialmente interessato dagli impatti. Nelle immediate vicinanze del sito di progetto, il paesaggio presenta, oltre ai capannoni tipici delle zone artigianali/industriali, agglomerati residenziali sparsi formati da villette e casali di vecchia costruzione, alternati ad aree coltivate. In particolare le aree interessate dal progetto, individuate al foglio 12 (mapp. 88, 89, 99, 848, 850, 851, 889, 891, 893) e al foglio 13 (mapp. 3, 96) del Catasto Terreni del Comune di Cartoceto, sono attualmente coltivate a seminativo. Nella tavola "QCU-tav11_area-intervento-buffer-500mt" il proponente rappresenta un buffer di 500 m da un edificio industriale esistente, ma attualmente non in uso, che ricomprende l'intera area di progetto. Rappresenta inoltre lo stesso buffer misurato da due stabilimenti industriali attualmente in uso, che però comprendono una porzione ridotta dell'area di progetto, pari a circa 3/4 della superficie complessiva.

Dal punto di vista urbanistico l'area in disponibilità della Ditta proponente è zonizzata dal PRG del Comune di Cartoceto in parte come Zona E2 "Agricola sottoposta a tutela orientata" e in parte come Zona E.3 "Agricola sottoposta a tutela integrale" (mappali 88, parte – 850, parte). Quest'ultima ricade nel vincolo paesaggistico ex art. 142 D.Lgs. 42/2004, comma 1 lett. c) "fiumi e corsi d'acqua", relativo al fosso Rio Secco, e risulta esclusa dal progetto. Si osserva tuttavia che l'area di progetto, pur non essendo sottoposta a vincolo paesaggistico, risulta immediatamente a ridosso della zona vincolata, ed è, inoltre, collocata a una distanza inferiore a 500 mt da un' "Area B, di rilevante valore" (Cartoceto e Serrungarina) e da un' "Area C, di qualità diffusa" (Urbino-Fossombrone-Montemaggiore), così come individuate dal PRG adeguato al PPAR.



Passando all'esame del progetto, si tratta della realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, realizzato con moduli a terra. La potenza sarà pari a 11,986 Mwp. Nello studio si precisa che l'ampiezza complessiva del sito di progetto è di 15,6 ettari (156.220 mq), con un'area di intervento effettiva di 12,9 ettari (129.906 mq). L'impianto fotovoltaico sarà infatti arretrato (così come le relative opere di recinzione) in corrispondenza della zona di vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 (Rio Secco). I pannelli fotovoltaici saranno posizionati su strutture di sostegno tipo traker ad asse orizzontale, dotate di motori elettrici per la movimentazione. I traker saranno fissati a terra con pali affondati nel terreno, senza opere in cls, e i moduli avranno un'altezza da terra da 0,40 mt a 2,2 mt. I pannelli saranno del tipo al silicio monocristallino, ma non viene specificato se la superficie sarà di tipo opaca antiriflettente. I moduli saranno collegati in stringhe con cavi interrati, mentre i gruppi di stringhe saranno collegati a 33 inverter posizionati in 3 cabine di campo prefabbricate (*stazioni di conversione*), di cui non sono state indicate le dimensioni. L'energia elettrica in uscita dalle cabine di campo confluirà poi nelle strutture prefabbricate denominate "*cabina utente e control room*" e "*cabina di consegna*", quest'ultima posta all'esterno dell'impianto fotovoltaico. Le dimensioni della "*cabina utente*" sono di mt 7x2,50, con altezza all'imposta della copertura pari a mt 2,55. Le dimensioni della cabina di consegna sono di mt 6,70x2,50, con altezza all'imposta della copertura pari a mt 2,55. Non sono indicate le dimensioni della "*control room*". Dalla cabina di consegna partirà la linea per il collegamento al punto di connessione con la rete elettrica del gestore che, dopo un breve tratto nel Comune di Cartoceto, proseguirà verso la zona industriale di Bellocchi di Fano per una lunghezza complessiva di circa 5,6 km. Tutto il tracciato passerà su strada pubblica e sarà completamente interrato. Nel dettaglio i mappali interessati dall'attraversamento della linea nel Comune di Fano saranno i seguenti: fg 112, mapp 73; fg 115, mapp 141; fg 86, mapp. 154; fg 101, mapp 289, 291, 296, 298, 300, 985, 987; fg 102, mapp 835, 511, 917. Tra le opere di connessione è prevista la realizzazione di una "*cabina di sezionamento*" a circa metà percorso (dimensioni mt 2,30x5,55 con h = 2,40 mt) ed è indicata una cabina primaria nell'area commerciale di via Einaudi nel Comune di Fano, ma non è chiaro se sia già esistente. Le cabine posizionate vicino ai confini stradali avranno copertura a falde e saranno di colore beige/marrone (RAL 1011).

Nella relazione sono state quindi individuate le varie interferenze relative all'area di progetto, che vengono qui riprese ed elencate:

- Alta tensione: l'area è attraversata da una linea aerea di cavi dell'alta tensione per una lunghezza lineare di 297 mt e con una fascia di rispetto di 30 mt. La superficie interessata risulta di circa 8.900 mq;
- Altri cavi e pali: l'area viene attraversata da diverse linee elettriche minori in diversi punti, per un totale di diciassette pali, di cui sei sul perimetro esterno del lotto;
- Pozzi: sull'area sono presenti tre pozzi: uno a sud, uno al centro e uno al confine verso Nord Ovest;
- Alberi ad alto fusto: sull'area sono presenti tredici alberature ad alto fusto di cui cinque esemplari rientranti tra le specie protette dalla L.R. 6/2005. Questa tematica è stata successivamente approfondita dal proponente;
- Manufatto accessorio: nelle vicinanze del perimetro a sud (via Corvina) è presente un manufatto accessorio in stato di degrado;
- Fabbricato rurale: a Nord Est è prevista l'esclusione della porzione di terreno su cui insiste un fabbricato rurale con relative pertinenze. Questo fabbricato, distinto al catasto urbano del Comune di Cartoceto al Foglio 12, mapp. 91, è inserito, come evidenza il Comune di Cartoceto nella sua memoria, nell'elenco dei fabbricati rurali aventi valore storico ed architettonico ai sensi dell'art.15 L.R. 13/1990 e dell'art.16 Nta del PPAR.

A quanto sopra elencato, seguono le interferenze relative alla linea di connessione, precisando che il PRG del Comune di Fano individua le aree attraversate come zone E4 "Zone Agricole di ristrutturazione Ambientale" e segnala l'attraversamento di un' "Area centuriata" individuata dal PTC (tav. 5A_A3):

- Metanodotto: attualmente sono in corso lavori per posa di metanodotto che attraversa via Corvina, a circa 80 mt dall'area interessata;



- Elettrodotto: in via Cimarella per 600 m il tracciato del cavidotto si affianca al tracciato già eseguito di un elettrodotto (Terna);
- Ponti: il tracciato della linea attraversa 2 ponti, uno sul fosso del Rio Secco al confine tra il Comune di Cartoceto e il Comune di Fano, l'altro in località Falcineto. La linea di connessione, pur attraversando corsi d'acqua soggetti a tutela paesaggistica (vincolo ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004) è compatibile in quanto interrata;
- Agglomerati abitativi: il tracciato attraversa zone con elevata densità abitativa in località Falcineto e Bellocchi dove saranno possibili interferenze con i sottoservizi stradali;
- Sottopasso: poco prima di raggiungere il punto di connessione di Bellocchi, il tracciato interseca la linea della superstrada (ANAS) che viene superata tramite un sottopasso ciclabile;

Una volta terminata l'installazione dei pannelli fotovoltaici, il progetto prevede di procedere con la realizzazione della recinzione, che sarà arretrata in corrispondenza della fascia di tutela del Rio Secco, e sarà formata da paletti in acciaio verniciati con altezza da terra di 2,30 mt e rete metallica plastificata con aperture al piede ogni 2 mt, per consentire il passaggio della piccola fauna (dimensione aperture 0,30x0,40 mt). All'ingresso di via Corvina verrà posizionato un cancello manuale con struttura in acciaio.

Dalla relazione agronomica risulta che nell'area sono presenti complessivamente 13 alberi ad alto fusto appartenenti alle seguenti specie: Roverella (*Quercus pubescens* Willd., 1805), Gelso nero (*Morus nigra* L.), Acero campestre (*Acer campestre* L.), Acero riccio (*Acer platanoides* L.), oltre ad una specie fruttifera (melo). Il proponente segnala la presenza di cinque piante tutelate dalle normative regionali (legge forestale L.R. n. 6/2005). Tre delle tredici sono state valutate compromesse o secche e quindi è possibile richiederne l'abbattimento, mentre per quattro piante protette dalla L.R. 6/05 delle cinque presenti, il proponente sostiene che, non essendo secolari, sia possibile richiedere l'abbattimento in base all'art. 21 par.2 co. b della medesima legge. Viene infine segnalata la presenza di un albero da frutto non tutelato, che è possibile abbattere.

Sul confine dell'impianto fotovoltaico è stata prevista una zona filtro in cui verranno messe a dimora specie arbustive con cui si procederà a una mitigazione perimetrale, in modo di schermare la vista dalle strade limitrofe e dalle proprietà adiacenti. A questo scopo si prevede di utilizzare le seguenti forme arbustive: Ginestra dei carbonari (*Cytisus scoparius* L.), Biancospino (*Crataegus monogyna*), Corbezzolo (*Arbutus Unedo* L.), Alloro (*Laurus nobilis*). Il proponente prevede inoltre la messa a dimora di alberi ad alto fusto come compensazione degli abbattimenti (*Acero campestre* *Acer campestre* L. e Olmo campestre *Ulmus minor*).

L'analisi di dettaglio ha permesso di escludere la presenza di habitat all'interno dell'area di progetto. Le specie presenti nell'area di intervento sono quelle tipiche delle zone agricole, particolarmente mammiferi e uccelli che prediligono ambienti aperti e che convivono con la massiccia presenza dell'uomo. Più nello specifico si tratta di roditori, piccoli rettili, uccelli, pipistrelli e vari tipi di insetti, tra cui aracnidi e insetti impollinatori. Non sono presenti ambienti atti alla nidificazione né al rifugio di animali in quanto il terreno viene periodicamente trattato e lavorato.

A questo punto il proponente indica che le varie fasi di costruzione, esercizio e dismissione dell'impianto non andranno a interferire con la struttura e le funzioni di ecosistemi ecologicamente complessi, pertanto l'impatto dell'intervento sulla biodiversità dei luoghi può definirsi trascurabile dato che non sono previste modifiche e/o alterazioni di habitat comunitari o habitat di specie.

Per quel che riguarda l'impermeabilizzazione del suolo, il proponente, tra le soluzioni possibili, ha ritenuto di affidarsi alla laminazione con fossi in terra che permettano il recapito al sottosuolo. Nella tavola di riferimento (QP_Tav.7_Regimentazione-acque-meteoriche) viene specificato che, in relazione al volume d'acqua da laminare pari a 8,31 mc, saranno necessari almeno 28 metri lineari di fossi, disposti in prossimità dei recapiti dei sistemi di raccolta delle acque piovane delle cabine elettriche di progetto. Dall'esame della tavola grafica si rileva tuttavia che i tratti di fossi indicati, prossimi alle strade perimetrali, non sono in alcun modo in grado



di drenare le aree interne dell'impianto, e quindi di evitare impaludamenti in concomitanza con eventi piovosi di rilevante intensità.

I progettisti indicano poi che, a seguito degli interventi previsti, solo una parte del terreno verrà impermeabilizzata per la formazione delle piazzole di sostegno e l'alloggiamento dei macchinari delle cabine. La tavola "QP_Tav.4_Invarianza-idraulica" individua una superficie impermeabile post operam di 223 mq su 129.926 mq di superficie complessiva. Per la viabilità interna dell'area, sono previsti due attraversamenti trasversali e un percorso ad anello adiacente alla recinzione, realizzati mediante l'asportazione di uno strato superficiale di terreno (25 cm max), la stesura di geotessuto e di terreno successivamente battuto e/o stabilizzato. Il piazzale d'ingresso verrà realizzato in macadam, pietrisco costipato integrato da un sottofondo di pietrame di grossa pezzatura (50 cm max).

Per quel che riguarda i tempi di attuazione del progetto, dal momento del rilascio delle varie autorizzazioni si prevedono circa 11 mesi per la sua realizzazione e per i collaudi. Le attività di cantiere saranno articolate nelle seguenti fasi:

- 1) installazione area a servizio per l'impianto di cantiere;
- 2) formazione delle piste interne di lavoro e realizzazione della recinzione e dei cancelli;
- 3) infissione nel terreno delle strutture metalliche e montaggio pannelli;
- 4) realizzazione delle cabine elettriche;
- 5) realizzazione dell'impianto elettrico di collegamento alle cabine, scavi per cavidotti e strade interne;
- 6) Messa a dimora delle piante;
- 7) realizzazione illuminazione perimetrale e video sorveglianza;
- 8) realizzazione dell'elettrodotto;
- 9) collaudi della parte impiantistica;
- 10) smantellamento del cantiere.

Alla fine del ciclo produttivo, si procederà allo smantellamento dell'impianto e al conseguente ripristino del sito. Le schermature vegetali, che nell'arco temporale di durata dell'impianto avranno raggiunto una certa consistenza, verranno mantenute allo scopo di rafforzare la componente ecologica del sito. Gli impatti relativi alla fase di dismissione saranno riconducibili essenzialmente ai seguenti fattori: disturbo per effetto del transito di automezzi; smontaggio pannelli e opere accessorie.

3. PARERI DEGLI ENTI

L'intervento in oggetto ha ottenuto i seguenti contributi istruttori:

a) ARPAM Area Vasta Nord, con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 32194 del 07/08/2024, ha trasmesso le proprie valutazioni relative agli aspetti ambientali, suddivise per matrici ambientali:

Matrice acque superficiali

Dallo studio della documentazione presentata relativa all'oggetto, non emergono problematiche di impatto ambientale riguardanti la matrice acque superficiali, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- in fase di cantiere, le acque reflue industriali e domestiche eventualmente prodotte, dovranno essere smaltite secondo quanto previsto dalle vigenti normative di settore; qualora il progetto di cantiere preveda anche l'attività di rifornimento carburante ai mezzi di lavoro e la loro manutenzione, tale attività dovrà essere predisposta su area dedicata e impermeabilizzata dotata di idonea pendenza e cordolo perimetrale al fine di raccogliere le acque di prima pioggia ricadenti su tale area. Ai sensi dell'art. 42 delle NTA del Piano regionale di Tutela delle Acque, tali acque dovranno essere assoggettate alla disciplina delle acque reflue industriali e smaltite in conformità alle normative vigenti;

- in fase di cantiere, l'area del piazzale adibita allo stoccaggio, in cassoni scarrabili, dei rifiuti prodotti dall'attività, dovrà essere mantenuta in condizioni tali da evitare qualsiasi dilavamento di sostanze inquinanti per l'ambiente ad opera delle acque di prima pioggia; il Proponente dovrà garantire la tenuta stagna dei suddetti cassoni, la loro chiusura in caso di pioggia e il rispetto di tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e gestionali finalizzati alla corretta gestione di tale area in relazione a quanto sopra esposto;

- in corso d'opera, per il lavaggio dei pannelli, dovrà essere utilizzata esclusivamente acqua, in quantità limitata e strettamente necessaria, senza aggiunta di detersivi.

Matrice aria



Nella documentazione presentata dal proponente il possibile impatto sulla matrice aria, in particolare quello derivante dalle attività in fase di cantiere, che, considerata la tipologia di opera, costituisce la fase che potrebbe avere una qualche ripercussione sulla qualità dell'aria nelle zone circostanti, è considerato pressoché nullo, anche se viene specificata la durata della fase di cantiere (circa 11 mesi con fasi più impattanti di pochi mesi). Nella documentazione è presente un cronoprogramma dei lavori, ma non il cronoprogramma della fase di dismissione impianto. Non sono previste emissioni in atmosfera in fase di esercizio. Il proponente non ha compiuto una approfondita valutazione delle caratteristiche meteo climatiche dell'area, della qualità dell'aria ante-operam né una quantificazione dei possibili effetti e relativa valutazione degli impatti sulla matrice aria. Per la fase di cantiere e per la fase di dismissione si richiede una valutazione, almeno di massima, sulla ricaduta degli inquinanti almeno secondo il metodo riportato nelle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" redatto dalla Provincia di Firenze; si chiedono maggiori informazioni relativamente ai possibili recettori presenti in prossimità della zona e ai percorsi effettuati dai mezzi per l'approvvigionamento del materiale. Il proponente ha proposto mitigazioni per limitare le emissioni di polveri durante la fase di cantiere, che risultano essere condivisibili. Nonostante si concordi sul fatto che l'impianto durante la fase di esercizio non produrrà emissioni in atmosfera, si evidenzia che la documentazione presentata è carente di informazioni valutabili sulla componente atmosfera riguardanti la fase di cantiere. Nel caso in cui la A.C. decidesse di non chiedere integrazioni, si ritiene necessario, per quanto di competenza, che il proponente, nelle fasi di cantiere e di smantellamento dell'impianto, metta in atto tutte le misure volte a ridurre le emissioni in atmosfera con il criterio delle migliori tecniche disponibili.

Matrice rifiuti/ suolo

Per quanto concerne gli aspetti ambientali di competenza connessi al progetto in esame, relativi alla matrice rifiuti/ suolo, si evidenzia che lo stesso prevede attività di sterro e scavo per la realizzazione delle cabine elettriche, dei cavidotti interrati interni all'area, del cavidotto interrato di connessione, del piazzale/strada di accesso all'impianto, della viabilità interna, e del fosso di accumulo e drenaggio. Nel documento "Relazione Terre e rocce da scavo" viene ipotizzato un quantitativo di materiale di scavo pari a 9.687,3 mc tuttavia, dai dati forniti, sembrerebbe che il volume di terreno escavato complessivo previsto sia pari a 10.737,3 mc. È dichiarato che tutto il materiale derivante dalle operazioni di scavo sarà riutilizzato all'interno del sito per opere di riempimento e appianamento. Al capitolo 3 del Quadro Ambientale il proponente menziona le tipologie di rifiuti che saranno prodotti in fase di cantiere, specificando che tali materiali saranno raccolti in modo differenziato e stoccati in appositi cassonetti, e che con cadenza regolare la ditta incaricata provvederà direttamente al ritiro e allo smaltimento. L'elaborato "Layout di cantiere" individua due aree di deposito materiali di risulta, e tre aree di deposito materiali. Non sono fornite altre informazioni, né riguardo la natura dei materiali depositati né relativamente alle fasi di cantiere. Si evidenzia che non sono fornite informazioni in merito alla gestione dei rifiuti che saranno prodotti in fase di dismissione dell'impianto. Considerando la tipologia di progetto e le informazioni presenti in merito all'impatto che lo stesso ha sulle matrici ambientali rifiuti/ suolo in particolar modo durante la fase di realizzazione dello stesso, non si rilevano particolari criticità. Si evidenzia che in merito alla disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo, qualora il progetto non sarà assoggettato a VIA, il requisito di cui all'art. 185, c. 1, lett. c), relativo alla non contaminazione del suolo escavato ai fini del riutilizzo in sito, deve essere rispettato verificando i requisiti di qualità di tali terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.P.R. n.120/2017. Si raccomanda pertanto che la gestione delle terre e rocce da scavo venga svolta nella piena osservanza di quanto indicato dal D.P.R. 120/2017 e, nel caso in cui la destinazione urbanistica dell'area sia agricola, si ritiene di richiedere l'effettuazione delle analisi anche degli idrocarburi C10-C40 e, se sarà previsto, dell'amianto, nel rispetto dei limiti previsti dal decreto 1° marzo 2019, n. 46 per i terreni agricoli. Al fine di permettere alla Scrivente una miglior valutazione della verifica degli impatti, si ritiene di richiedere alla Ditta di fornire informazioni circa il numero di punti di campionamento, la localizzazione, la profondità ed i parametri analitici consoni all'estensione dell'area soggetta a scavi ed al quantitativo di terre da movimentare.

Matrice rumore

Presa visione della documentazione prodotta dalla ditta, in particolare il Quadro Ambientale e l'allegato costituito dalla Relazione previsionale di impatto acustico, redatta in data 14/06/2024 dal tecnico competente in acustica Per. Ind. Andrea Sabbatini si osserva che:

- gli impianti fotovoltaici non rientrano nelle attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del DPR n.227 del 19/10/2011, come invece dichiarato nella relazione a pag. 9;*
- nella relazione di impatto acustico vengono effettuate valutazioni generiche, senza misure di livelli acustici ante-operam né di previsioni di livelli acustici post-operam;*
- nella relazione di impatto acustico non è riportata una planimetria in scala opportuna, in cui venga indicata la localizzazione delle sorgenti, in particolare delle cabine elettriche di trasformazione e dei recettori più prossimi agli impianti, presso i quali effettuare la valutazione dell'impatto acustico;*
- a pag. 8 della relazione viene affermato che i trasformatori ed i relativi accessori non sono assolutamente rumorosi, e sono posti all'interno di manufatti. Si fa presente che i sistemi di aspirazione delle cabine elettriche sono fonte di emissioni sonore e devono essere valutate nella relazione previsionale di impatto acustico;*
- deve inoltre essere valutato il rispetto del valore limite differenziale diurno presso i recettori individuati. Pertanto, ai fini della non assoggettabilità a VIA del progetto in oggetto, si richiede di integrare la documentazione prodotta con una*



relazione previsionale di impatto acustico che contenga tutti gli elementi necessari per la valutazione, come sopra indicato.

Con successiva nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 47336 06/12/2024, ARPAM ha trasmesso ulteriori valutazioni relative agli aspetti ambientali, sulla documentazione integrativa presentata:

In relazione alla Vostra richiesta in riferimento, corredata dalla documentazione tecnica integrativa prodotta dal proponente, si trasmettono di seguito le valutazioni relative agli aspetti ambientali, suddivise per matrici ambientali, ai fini della Verifica di assoggettabilità a VIA da parte dell'Amministrazione Provinciale per il progetto in oggetto

Matrice aria

Nella relazione, come da richiesta, vengono fornite indicazioni riguardanti la qualità dell'aria della zona e le caratteristiche meteorologiche. Vengono indicati sei recettore prossimi alla zona con distanze tra i 50 m e i 500 m circa dal sito. Nel cronoprogramma la durata della fase di cantiere è circa 11 mesi con fasi più impattanti di pochi mesi, mentre la fase di dismissione impianto è di circa 2 mesi con fase più impattante di circa tre settimane. Non sono previste emissioni in atmosfera in fase di esercizio. Nella relazione sono presenti valutazioni in merito ai possibili impatti sulla qualità dell'aria conseguenti alle attività di cantiere e alle attività di dismissione. Vengono valutate, così come da richiesta le emissioni di inquinanti, in particolare PM10, secondo il metodo riportato nelle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" redatto dalla Provincia di Firenze. Per ogni operazione della fase di cantiere sono analizzate le emissioni e le relative fonti. Vengono valutate le emissioni di PM10 dovute al passaggio di mezzi, dovute alle attività di scavo e movimentazione terra, dovute allo scotico e sbancamento superficiale, alla formazione e stoccaggio in cumuli e alla erosione del vento in cumuli ma non vengono valutate le emissioni dei motori dei mezzi utilizzati. Considerando i quantitativi di inquinanti emessi (dati dalla somma di quelli derivanti dalle attività presenti) e considerando le mitigazioni proposte e confrontandoli con le tabelle delle soglie di emissione di PM10 delle linee guida (tab.13 e tab.19), si giunge al risultato di compatibilità del progetto e non sussistono rischi di superamento o raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria per il PM10 dovuti alle emissioni delle attività in esame. Per quanto riguarda le stesse misure di mitigazione proposte (p.18 elaborato "QA_Quadro Ambientale" e nell'elaborato "QA_Integrazioni ARPAM-ARIA", risultano essere sufficienti per la riduzione delle emissioni prodotte. Non sono presenti emissioni inquinanti in fase di esercizio dell'impianto. Visti gli elementi a disposizione si giudicano di scarsa rilevanza gli impatti per la matrice aria, anche in virtù della tipologia di installazione dei moduli fotovoltaici che non prevede consistenti movimentazioni di materiale di scavo e della tempistica. Si ritiene, per quanto di competenza che il proponente, nelle fasi di cantiere e di smantellamento dell'impianto, dovrà mettere in atto tutte le misure volte a ridurre le emissioni in atmosfera con il criterio delle migliori tecniche disponibili, oltre alle mitigazioni proposte.

Matrice rifiuti/suolo

Il proponente ha prodotto il documento "riscontro richieste ARPAM" in cui ha risposto alle osservazioni relative alla matrice rifiuti/suolo del precedente contributo ARPAM prot. ARPAM n. 25940 del 07/08/2024, e ha trasmesso, in sostituzione alla precedente, la relazione "Quadro Ambientale", dove ha inserito le tipologie di rifiuti che potenzialmente saranno prodotte in fase di dismissione. In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, nel "Quadro Ambientale" il proponente dichiara che la gestione avverrà nel pieno rispetto del DPR 120/2017 ed aggiunge che verrà anche ricercato il parametro idrocarburi C10-C40 e verrà applicato il limite di concentrazione dell'amianto di cui al DM 496/2019. Non si formulano pertanto osservazioni in merito. In risposta all'ultima osservazione di ARPAM (prot. ARPAM n. 25940 del 07/08/2024), in cui venivano richieste informazioni relative alle indagini per la verifica della non contaminazione del terreno escavato, in particolare riguardo al numero di punti di campionamento, la localizzazione, la profondità e i parametri analitici, nel documento "riscontro richieste ARPAM" il proponente indica che i campioni saranno prelevati ad una profondità di 0-30cm, e il numero minimo di punti di campionamento sarà pari a 13 secondo uno schema a griglia (calcolo in funzione di una superficie di 12.9 ha). Il proponente dichiara che tali criteri sono stati desunti dal DM 46/2019. Si evidenzia che, in merito alla profondità di indagine e al numero di punti di campionamento, il proponente dovrà seguire i criteri indicati dall'allegato 2 del DPR 120/2017, che prevedono una profondità di campionamento determinata in base alla profondità degli scavi e la formazione di due o tre campioni per ogni punto di indagine a seconda della profondità; per il numero dei punti di campionamento dovrà far riferimento alla tabella 2.1 dell'allegato 2 del DPR 120/2017. La Ditta ha dichiarato che il progetto interessa una superficie di 12,9 ha, pari a 129.000 m2. Sulla base di questa indicazione il calcolo secondo la tabella 2.1 del DPR 120/2017 prevede in totale di 31 punti di campionamento. Pertanto, il numero indicato pare insufficiente e non congruente con la normativa di riferimento per le terre e rocce da scavo (DPR 120/2017). Si fa presente che il proponente non ha aggiornato il documento relativo alla gestione delle terre e rocce da scavo con le risposte alle richieste dell'Arpam fornite nella documentazione generale, e si ritiene che le informazioni richieste vadano inquadrare anche in tale documento. In merito ai parametri da ricercare per escludere la contaminazione, si rimanda alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del DPR 120/2017 da integrare come richiesto e già accolto dalla ditta; i valori di concentrazione ottenuti dovranno essere confrontati con le CSC di cui alla colonna A della tabella 1, allegato 5, titolo V della Parte Quarta del D. Lgs.152/06, ad eccezione degli idrocarburi C10-C40 e dell'amianto, per i quali i valori limite di concentrazione saranno quelli individuati dal DM 46/2019.



Matrice rumore

Presa visione della documentazione integrativa prodotta dalla ditta, in particolare l'allegato "QA_integrazione_REL_ACUSTICA" contenente la "Valutazione previsionale di impatto acustico", redatta in data 02/10/2024 dal tecnico competente in acustica Ing. Flavio Cerini, si ritiene idonea la documentazione prodotta osservando che:

- A pag. 4 della relazione è riportata una cartografia con l'indicazione della zonizzazione acustica del territorio, della localizzazione dell'impianto e l'identificazione dei recettori considerati. Non è ancora riportata l'indicazione della localizzazione delle sorgenti sonore considerate, in particolare delle cabine di trasformazione e consegna né l'indicazione dei confini dell'impianto in oggetto.
- La valutazione dell'impatto acustico previsto presso i recettori individuati è stata effettuata considerando come unica sorgente rumorosa dell'impianto fotovoltaico il torrino di aspirazione forzata posizionato in copertura della cabina elettrica e per distanze della suddetta sorgente sonora dai recettori come indicate a pag. 14 della relazione, ovvero considerando una distanza di 130 metri dal recettore A ed una distanza di 250 metri dal recettore B. Tali distanze, così come gli altri dati di progetto indicati (ovvero presenza di un solo torrino di aspirazione della potenza acustica non superiore a 90 dB(A)), sono da considerarsi prescrittivi per il rispetto di quanto valutato nella relazione.
- Dalle valutazioni compiute dal tecnico risulta che l'attività, in fase di esercizio, è in grado di rispettare i limiti di legge sul rumore. Si osserva che, dai valori indicati dal tecnico, i limiti differenziali di immissione presso i recettori considerati, stimati all'interno degli edifici nella condizione a finestre aperte, non risultano applicabili, in quanto i livelli ambientali risultano inferiori a 50 dB(A) nel periodo di riferimento diurno ed inferiori a 40 dB(A) nel periodo di riferimento notturno.

b) AST, Azienda Sanitaria Territoriale Marche, Dipartimento di Prevenzione, UOC Igiene Sanità Pubblica, con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 29516 del 18/07/2024 ha evidenziato che, relativamente al progetto in esame:

"non sembrano emergere aspetti significativi di impatto sulla salute umana a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- Mettere in atto tutte le misure di mitigazione per evitare la produzione di polveri soprattutto durante il transito dei mezzi pesanti su tratti non asfaltati. Le aree interessate da lavorazioni generanti polveri, i cumuli dei materiali, le strade e le piste del cantiere dovranno essere irrorate con sistemi di inaffiatura intensificando tale intervento nei periodi di massima siccità e di massima attività anemologica;
- Lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici dovrà avvenire secondo normativa vigente;
- L'ottemperanza alle norme relative alla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori durante la realizzazione, la conduzione e la manutenzione dell'impianto;
- Nella fase di esercizio le emissioni di campi elettromagnetici dovranno rispettare i limiti imposti dal DPCM 08/07/2003 considerando anche gli impianti fotovoltaici presenti nelle vicinanze il cui monitoraggio e valutazione dovranno essere effettuati dagli organi competenti"

c) il Comune di Cartoceto, con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 32593 del 09/08/2024, ha espresso le seguenti valutazioni:

"Con nota assunta al protocollo n. 7936 del 12/07/2024 la Provincia di Pesaro Urbino inviava a questo Ente, ai sensi dell'art.8 della Legge n.241/1990, comunicazione relativa a verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.19 D.Lgs n.152/2006 s.m.i. e all'art.4 della L.R. n.11/2019, con invito agli enti in indirizzo a far pervenire il proprio contributo istruttorio, ovvero osservazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione come previsto dalla DGR n.36/2024 (concernete l'approvazione delle linee guida relative ai procedimenti disciplinati dalla L.R. 11/2019). Questo Ente si avvale del termine previsto per legge producendo le proprie osservazioni ed evidenziando fin d'ora la propria netta contrarietà alla realizzazione dell'impianto in oggetto, per i motivi che seguono.

Contesto di natura storica

Nel caso di specie ciò che rileva, innanzitutto, è il contesto storico, culturale, ambientale, paesaggistico del territorio sul quale si pretende di insediare l'impianto. Cartoceto è un comune della provincia di Pesaro Urbino di 8.100 abitanti che sorge su un colle a 235 metri sul livello del mare, immerso fra gli uliveti e i campi coltivati. Si tratta del primo comune dell'entroterra confinante con Fano, terza città delle Marche ed una delle più rinomate città costiere regionali. Le origini di Cartoceto risalgono a tempi antichissimi. Ne fanno fede alcuni ritrovamenti, tra cui un'iscrizione romana del 79 a.C. trovata presso l'antica Pieve, che avallerebbero l'ipotesi per la quale Cartoceto fu fondato da un gruppo di Cartaginesi scampato alla battaglia del Metauro durante la seconda Guerra Punica (218-201 a.C.); di qui il nome Cartoceto. Una seconda ipotesi farebbe risalire le sue origini alle invasioni barbariche (VI-VIII sec.), perciò le popolazioni dei centri vallivi dovettero rifugiarsi tra le colline per sfuggire alle devastazioni. Dal punto di vista storico e culturale, innumerevoli sono i siti di interesse dislocati nel borgo e nelle colline che lo contraddistinguono. Alcuni esempi:

La Collegiata di Santa Maria della Misericordia. Sorge sul luogo in cui, nel 1350, venne eretta la Rocca di Cartoceto (su iniziativa di Galeotto Malatesta), andata poi in rovina dopo il terremoto dell'estate 1572. L'attuale struttura fu eretta nel



1831 e completata nel 1840 su progetto degli architetti fanesi Cesare e Giuseppe Selvelli, in sostituzione di una precedente chiesa di origine quattrocentesca situata nei pressi dell'attuale Piazza Garibaldi;

Il Convento e Chiesa di Santa Maria del Soccorso. Il complesso sorge immediatamente al di fuori del centro storico, immerso nel verde del Monte Partemio. La fondazione da parte dei Padri Agostiniani risale al 1500. Dell'antica struttura restano solo una parte della torre campanaria, una sala del convento e parte della muratura della chiesa. L'edificio attuale fu costruito nel 1782 su progetto dell'architetto Francesco Maria Ciaraffoni, allievo del Vanvitelli;

Pieve dei Santi Pietro e Paolo. Situata appena fuori dal centro storico, sulla sommità di una collina che domina la bassa Valle del Metauro, l'edificio primitivo venne forse costruito in età tardo antica in sostituzione di un tempio pagano. Lo testimonierebbe una lapide datata al 49 d.C. e rinvenuta nei tempi passati nei pressi della Pieve.

Palazzo del Popolo. Sormontato da una torre con orologio, è la principale struttura dominante l'attuale Piazza Garibaldi e uno degli edifici più caratteristici ed importanti di Cartoceto. La struttura originaria risalirebbe al XII secolo, mentre un primo rifacimento è attestato nel XIV secolo.

Palazzo Marcolini. Si trova nell'omonima via, dentro il centro storico di Cartoceto. La via venne intitolata al Marcolini nel 1891; prima era via del Teatro. Lavori di restauro hanno curato il recupero di tutti gli ambienti da destinare alla nuova sede del Comune, costituendo così, con il vicino Palazzo del Popolo, recuperato anni fa, un vero e proprio polo trainante per il recupero funzionale, abitativo e la rivitalizzazione dell'antico castello.

Teatro del Trionfo. Si eleva sullo spiazzo del bastione detto "Turchia", ufficialmente Piazza Marconi, e a cui si accede da Piazza Garibaldi attraversando via Marcolini. Fu allestito nella prima metà del XVIII secolo per volontà di alcuni notabili del luogo e la sua edificazione, che si allaccia alla forte identità agroalimentare di Cartoceto, origina da un preesistente e attivo mulino per olio, con annesso deposito per le olive.

Biblioteca Comunale "Afra Ciscato". Si tratta della biblioteca sita nelle suggestive grotte di Palazzo Marcolini che può vantare oltre un secolo di vita, essendo stata fondata il 2 giugno 1914.

E' facilmente intuibile come e quanto un insediamento fotovoltaico di così vasta portata (circa 147.000,00 mq), visibile dal Capoluogo e dalle altre zone territoriali immediatamente circostanti, finirebbe per incidere negativamente su un patrimonio culturale assai diffuso, tenuto anche conto che, come si dirà meglio nel prosieguo, frazione, borgo e collina costituiscono un unicum dal punto di vista economico e turistico.

Contesto di natura turistica e paesaggistica

L'insediamento si estenderebbe nella frazione a valle di Lucrezia, ma le due parti del territorio sostanzialmente si fondono fino a diventare un unicum, soprattutto dal punto di vista economico e turistico, dunque sociale. Il viaggiatore che si spinge a visitare le nostre terre non distingue fra frazione e borgo e ricerca un turismo di tipo esperienziale che gli permetta di connettersi a livello umano, emotivo, sensoriale e spirituale con il luogo nella sua interezza. Il turismo esperienziale va oltre la semplice visita di monumenti e attrazioni turistiche. I tour esperienziali possono includere diverse attività, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: degustazioni di cibo e vino locali, laboratori artigianali, visite con guide esperte, trekking e attività outdoor, soggiorni in attività ricettive immerse nel contesto paesaggistico rurale. Il successo del turismo esperienziale in Italia è confermato dai dati. Secondo quanto riportato da BMT (Borsa Internazionale del turismo) la fiera internazionale del turismo, patrocinata da ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) nel 2023, il 60% dei turisti stranieri ha scelto l'Italia per un'esperienza autentica. Il valore del turismo esperienziale in Italia è stimato a 20 miliardi di euro. La crescita del settore è prevista al +10% annuo nei prossimi anni. Appare fin troppo evidente che a fronte di realtà così interconnesse e coinvolgenti, non ha alcun senso discettare tra frazione e borgo. Ciò anche perché l'impianto è sicuramente individuabile da diversi punti collinari del borgo e ne danneggia la visione panoramica e paesaggistica. Da questo punto di vista si contesta espressamente quanto contenuto a pag.23 della relazione Tav 7, secondo la quale Il lotto non sarebbe all'interno di nessuna area di alta percezione visiva (percorsi panoramici, punti panoramici) in quanto esso è visibile da diversi punti del capoluogo e dunque in aree ricadenti nella zona di competenza del borgo storico. Di certo affacciarsi dai numerosi punti panoramici del colle e scorgere, in luogo delle distese di campi agricoli, uliveti e vigneti, sterminate platee di "specchi" artificiali, non ha nulla di esperienziale. Eppure, siamo nella terra di Giacomo Leopardi che meglio di chiunque altro ha descritto l'unicità dei nostri paesaggi "Sempre caro mi fu quest'ermo colle, E questa siepe, che da tanta parte. Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, interminati Spazi di là da quella, e sovrumani Silenzi, e profondissima quiete io nel pensiero mi fingo; ove per poco il cor non si spaura".

Contesto di natura agricola

La D.O.P. Cartoceto e la bandiera verde dell'agricoltura e Città dell'olio. Dal 2004 Cartoceto può contare sull'unica D.O.P. olearia di tutte le Marche, quale riconoscimento che garantisce la storicità, la provenienza, le peculiarità qualitative del prodotto. La D.O.P. è dunque il marchio che, seguito dalla denominazione, attribuisce unicità a un prodotto alimentare. Cartoceto è tutt'ora capofila dell'Areale, intesa come il territorio su cui si sviluppano le coltivazioni di olivi e che ricomprende anche i comuni di Mombaroccio, Colli al Metauro e Fano (in parte) e che conta, allo stato di 38 soci. Il Consorzio di Tutela dell'Olio D.O.P. Cartoceto, sta inoltre sviluppando il progetto di estensione del territorio interessato dalla certificazione, ai comuni di Terre Roveresche, Fano (intero territorio), Fossombrone, Fratte Rosa, Gradara, Isola del Piano, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Pesaro, Montefelcino, Montelabbate, Pesaro, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Tavullia, Urbino (parte), Vallefoglia. Nella cartina litologica allegata (v. doc. n.1) si identifica con perimetro di colore rosso l'attuale confine dell'Areale; con colore nero, invece, il perimetro della



Areale futura, la cui pratica di ampliamento è già stata depositata presso il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Per quanto riguarda gli aspetti geologici, i comuni ricadenti nell'Areale della D.O.P. appartengono, geologicamente, al dominio Umbro-Marchigiano, che chiude a sud l'Appennino settentrionale. L'unità morfo-strutturale che riguarda direttamente l'Areale è il Bacino Marchigiano Esterno o Avanfossa Marchigiana, confinata tra la catena appenninica ad ovest ed il Mare Adriatico ad est, bacino questo caratterizzato essenzialmente da sedimenti plio-pleistocenici e, subordinatamente, da quelli miocenici che vanno a costituire l'ossatura dei rilievi collinari. Lo stile tettonico è caratterizzato da una struttura a pieghe, con ampie anticlinali abbastanza regolari, separate da sinclinali, anche fortemente compresse, tutte con orientazione appenninica (Nord Ovest - Sud Est). Le litologie rappresentate nell'attuale Areale, spaziano dai più recenti (Olocene e Pleistocene) depositi continentali di tipo alluvionale (depositi terrazzati) o di tipo detritico (conoidi), ai depositi di ambiente marino, i quali comprendono le argille e sabbie plioceniche, le arenarie con strati argillosi del Miocene superiore, le marne del Miocene inferiore, sino alle marne e marne calcaree del Paleogene. Le stesse litologie si rilevano anche nell'Areale ampliato, con una lieve differenza nella parte centro-occidentale del comune di Fossombrone, dove si rinvencono terreni a composizione marcatamente calcareo-marnosa.

L'olivo è presente da quota 150 m. s.l.m. a 350 m. s.l.m.; l'esposizione degli oliveti più antichi è prevalentemente a Sud, Sud-Ovest chiaramente più riparati dai venti freddi e a volte salmastri provenienti da Nord (bora) che potrebbero danneggiarli. Dal punto di vista climatico, le temperature medie della zona sono le estive sui 27°C, le invernali sui 5-7°C con qualche giornata a -2°C/-5°C nei mesi di gennaio-febbraio. La piovosità media nelle annate normali è di circa 700 mm distribuiti tra autunno e primavera. Riguardo la fertilità è noto che l'olivo non necessita di terreni molto ricchi di fertilità e questo depone anche a favore di uno sviluppo vegetativo più regolare e omogeneo senza eccessiva vigoria che richiederebbe poi spese onerose di potatura e di riforma della chioma. L'impianto in oggetto, peraltro, come evidenziato dalle osservazioni del Consorzio di tutela e valorizzazione della D.O.P. Cartoceto, si colloca in un'area estesa di natura alluvionale profondamente adatta all'agricoltura, impattando sulla continuità del paesaggio agrario nella Valle del Metauro distruggendo residui di Alberata Umbro-Marchigiana presente già nei secoli scorsi. Da non sottovalutare l'impatto che tale impianto avrebbe dal punto di vista idrico. Esso, nei fatti opererebbe una modifica all'impermeabilizzazione del terreno, comportando anomalie nell'importante falda delle pianure del Metauro.

Cartoceto è anche città bandiera verde dell'agricoltura, un riconoscimento che CIA-Agricoltori Italiani, assegna a comuni, enti e organizzazioni che si sono distinti per il loro impegno a favore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, paesaggistico e ambientale. E' evidente che un insediamento fotovoltaico di così ampia portata rischia di mettere seriamente a repentaglio tale riconoscimento il quale premia le best practices in tema di valorizzazione ambientale, conservazione dei paesaggi agrari e delle produzioni tipiche locali. Proprio in tema di conservazione di paesaggi agrari il progetto presentato comporta un notevole consumo di suolo agricolo e impedisce la possibilità di coltivazione al di sotto dei pannelli. In questo contesto è fin troppo facile evidenziare che non sarà possibile praticare alcuna coltivazione nel terreno occupato dall'impianto. E' stato dimostrato che i pannelli solari a terra provocano delle alterazioni delle condizioni microclimatiche (luce, temperatura, umidità) alle colture sottostanti influenzando la loro crescita e resa e che la presenza di pannelli solari influisce sulla fertilità e sulle proprietà fisiche, chimiche e biologiche del suolo (cfr. link all'articolo scientifico "Soil properties changes after seven years of ground mounted photovoltaic panels in Central Italy coastal area" pubblicato dall'Università della Tuscia su Science Direct a giugno 2022). Cartoceto è inoltre socio dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio e ne esprime la presidenza del Coordinamento Regionale delle Marche. Recentemente l'Associazione Nazionale Città dell'Olio (che conta 499 soci) e l'Associazione Nazionale Città del Vino hanno sottoscritto un manifesto congiunto (v. doc. n.2) sulla individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti di energia rinnovabile i cui contenuti e principi ispiratori questo Ente condivide pienamente. Ciò che serve, come viene opportunamente evidenziato in tale manifesto, è un approccio integrato e sistemico che concili le necessità collegate alla transizione energetica a quelle relative alla tutela e alla preservazione del territorio con i suoi ambienti, i suoi paesaggi e le sue tradizioni. Ciò tenuto conto che l'agricoltura quale attività primaria dell'uomo, è da intendersi fondamentale per uno sviluppo sostenibile e per la qualità della vita delle comunità locali. A tal proposito evitando qualsiasi progetto calato dall'alto, occorre un coinvolgimento concreto dei Comuni, che in virtù del principio di sussidiarietà verticale costituzionalmente sancito, sono gli enti più prossimi alla cittadinanza e ne conoscono le esigenze e gli interessi, prima fra tutti quelli relativi alla conservazione del territorio, dell'ambiente e del paesaggio.

Contesto di natura territoriale

In generale è doveroso evidenziare che l'area in questione è di gran pregio e, negli anni, ha sviluppato attività agricole, agriturismo, produzioni certificate di eccellenza (la D.O.P. appunto) e biologiche, che nel tempo ha fatto diventare la provincia di Pesaro Urbino come una delle più green d'Europa. Vale la pena di ricordare che tale provincia con oltre 100 aziende agricole, oltre 1000 aziende agricole biologiche di cui circa 70 agriturismi, è anche la terza d'Italia per numero di negozi che vendono prodotti biologici e prima per le aziende che si occupano di cosmesi bio rispetto al numero di abitanti (dati Biobank). In questo contesto il dato certo è che sarà sottratta gran parte della superficie agricola disponibile, ben 156.220 mq. Non si tratta, è doveroso evidenziarlo, di essere contrari a prescindere al fotovoltaico o di assumere posizioni ideologiche; vi è assoluta consapevolezza della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento e di sviluppare forme differenti di produzione di energie rinnovabili. Ma ciò non deve avvenire a scapito della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, della tutela della biodiversità (da intendersi anche come salvaguardia di colture tipiche), delle produzioni agroalimentari di qualità, come peraltro già stabilito dall'art.12, comma 7



D.Lgs. 387/2003, dal successivo Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 2010, dal D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii, e dalla L.R. 4/2024. A ciò si aggiunga che, come esplicitato nella "relazione quadro conoscitivo Urbanistico" della ditta proponente, nell'area interessata insistono 13 alberature di cui alcune ad alto fusto protette ai sensi della L.R. n. 6/2005 e dunque non abbattibili. Gli alberi, come noto, non hanno solo un valore estetico ma, purificano l'aria, agiscono come barriere acustiche e visive, producono ossigeno, riducono l'anidride carbonica, catturano polveri, particolati e PM10. E' evidente che incastrate e soffocate dall'impianto quelle piante perderanno tutto il loro prezioso valore.

Contrarietà ai dati normativi

L'impianto fotovoltaico proposto si pone in netto contrasto con i principi che stanno alla base delle normative in vigore, le quali in via generale si oppongono allo sfruttamento del suolo agricolo e privilegiano l'utilizzo di capannoni, edifici, tetti e parcheggi per l'installazione di impianti di energia rinnovabile. Valga il vero:

L'art.20, comma 3 del D.Lgs n.199 del 8/11/2021 statuisce che i decreti di cui al comma 1 del medesimo articolo (quelli cioè diretti ad individuare la aree non idonee) nella identificazione delle aree idonee devono necessariamente tenere conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità delle aree e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi, logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi.

Il comma 5 dello stesso art.20 del D.Lgs n.199 del 8/11/2021, testualmente recita "In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio".

L'art.5 del D.L. n.63 del 15/05/2024, convertito con modificazioni dalla L. n.101 del 12/07/2024, elenca una serie di disposizioni dirette a limitare l'uso di suolo agricolo in relazione alla possibilità di installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Il Decreto Ministeriale del 21/06/2024, intitolato "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree non idonee per l'installazione di impianti e fonti rinnovabili" nell'ordine:

- all'art.1, comma 2, richiede il coinvolgimento degli enti locali nell'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti di energia rinnovabile;

- all'art.7, comma 1, impone alle Regioni di rendere chiara ed evidente l'individuazione delle aree non idonee;

- all'art.7, comma 2, riprendendo, quanto già stabilito dal D.Lgs n.199 del 08/11/2021, impone alle Regioni per l'individuazione delle aree idonee di tenere conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'area e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi, logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi.

Venendo al caso specifico, l'impianto proposto, in ogni caso, non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall'art.20 del D.Lgs n.199/2021, così come modificato da D.L. n.63 del 15/05/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n.101 del 12/07/2024, il quale all'art.1-bis prevede che l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti (così come appunto è classificata l'area in cui si pretende di collocare l'impianto in oggetto) è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del medesimo articolo.

Da questo punto di vista la ditta proponente, come si evince dalla sua relazione alle pagine 4 e 5, pretende di realizzare l'impianto sulla base di quanto previsto dall'art. 20 comma 8 lettera c-ter, Dlgs n.109-2021 mettendo erroneamente sullo stesso piano i numeri 1) e 2). Orbene, il num. 1) non ha più alcun valore in quanto l'art. 20 comma 1-bis) così come modificato da D.L. 15.5.2024, n. 63 conv. con mod dalla L. n. 101 del 12.7.2024, nel richiamare sua volta il comma 8 del medesimo articolo 20 esclude appunto la lettera c-ter n.1). Tolto il num.1) lett.c-ter del comma 8 dell'art. 20 d.lg.s n. 199-202, rimane il num.2) che però non risulta applicabile nel caso di specie. Nella premessa della sua relazione infatti, la ditta proponente asserisce che l'impianto che intende realizzare sarebbe, si cita testualmente: "sito su terreni agricoli posti in un'area entro 500 m da zone produttive, in Località Lucrezia di Cartoceto (PU)"; ciò che richiede il num. 2) tuttavia è che la distanza entro 5 metri sia da un impianto o da uno stabilimento non da una zona produttiva.

Oltre ai dati normativi di carattere nazionale nel caso specifico si inserisce la normativa regionale. Con la L.R. n.4 del 21/03/2024 la Regione Marche ha fatto propri i principi e le direttive, richiamati dal D.Lgs n.199 del 08/11/2021. Precisamente l'art.2, comma 1 lett. l) della L.R. n.4/2024 individua espressamente quali aree non idonee ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici "le aree agricole interessate da produzioni agricole alimentari di qualità (...produzioni D.O.P ecc....)". Posto che, come evidenziato dalle osservazioni del Consorzio di Tutela e Valorizzazione D.O.P. Cartoceto allegate al numero 3, l'intero territorio comunale ricade nella suddetta produzione alimentare di qualità, già sulla base di questa normativa l'impianto in oggetto non potrà essere realizzato. Inoltre l'art.2, comma 1, lett. e) della medesima Legge regionale vieta l'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico. Nel caso di specie adiacente all'area d'intervento è presente il fabbricato distinto al catasto urbano del Comune di Cartoceto al Foglio 12, mappale 91, inserito con D.C.C. n.22 del 26/03/01 nell'elenco dei fabbricati rurali aventi valore storico ed architettonico ai sensi dell'art.15 L.R. 13/1990, art.16 N.T.A. del P.P.A.R. ed oggetto di tutela per le particolari caratteristiche di pregio storico ed architettonico e delle caratteristiche tipiche della



zona. Da questo punto di vista si contesta espressamente quanto contenuto a pag. 23 nella relazione della ditta proponente TAV 9 secondo la quale nelle vicinanze del lotto non vi sarebbero manufatti storici extraurbani. L'affermazione è smentita per tabulas, in quanto il fabbricato indicato sopra si trova praticamente attaccato all'area di intervento, tanto che la perimetrazione rossa ad un certo punto disegna una specie di "dente" all'interno del quale si trova appunto l'edificio stesso.

Considerazioni di carattere generale e conclusioni

L'estensione continuativa dei moduli fotovoltaici che, nel caso di specie si estendono per una superficie di ben 156.220 mq, cancella la morfologia peculiare del territorio e altera, in modo significativo, il valore paesaggistico ambientale e il panorama agricolo dell'area di interesse e dell'area vasta circostante, interferendo con la percezione visiva dei luoghi, in modo particolare quelli ricadenti nel capoluogo e dunque nella zona di riferimento del borgo storico, caratterizzato da quel patrimonio culturale richiamato nelle premesse introduttive. La previsione di tale infrastruttura è del tutto incoerente e contrastante con quanto da tempo e a più livelli si persegue attraverso politiche turistiche che abbiano ricadute immediate sulle comunità locali al fine di tutelare le bellezze paesaggistiche, salvaguardare le eccellenze agroalimentari, le biodiversità e valorizzare i borghi e il loro patrimonio culturale rurale. L'intervento richiesto è contrario a quanto previsto dalla normativa nazionale in vigore ed in particolare all'art.20 D.Lgs n.199 del 08/11/2021, così come modificato dal D.L. n.63 del 15/05/2024, conv. Con modificazioni dalla Legge n.101 del 12/07/2024 che disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. L'impianto non può inoltre essere installato nell'area richiesta in quanto individuata come non idonea ai sensi art.2, comma 1, lett. l) della L.R. n.4/2024 che identifica espressamente quali aree non idonee ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici, le aree interessate da produzioni agricole alimentari di qualità (produzioni D.O.P.). Inoltre l'installazione del suddetto impianto è in contrasto con quanto previsto dall'art.2, comma 1, lett. e) della medesima Legge regionale che vieta l'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico. A ciò si aggiunga che dalla relazione conoscitiva della ditta proponente non si evince alcun riferimento della necessità della realizzazione dell'impianto ai fini del PNIEC. Per tutti questi motivi, con la presente si ritiene che l'impianto debba essere assoggettato a V.I.A. e ribadisce la netta contrarietà di questo Ente, Comune di Cartoceto al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, di potenza pari a 11.98 MWP e relative opere di connessione alla rete di distribuzione MT in località Lucrezia nel comune di Cartoceto (PU). Soggetto proponente Ditta Cartoceto Solar s.r.l. Si allega:

1. Carta litologica Areale DOP Cartoceto,
2. Manifesto congiunto Associazione Nazionale città dell'Olio-Associazione Nazionale città del vino;
3. Osservazioni Consorzio di tutela Olio dop"

Il Comune di Cartoceto, con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 32578 del 09/08/2024, ha poi trasmesso il Certificato di Assetto Territoriale, nel quale si rileva che il progetto presentato

"ricade totalmente nella seguente tipologia di aree non idonee: Aree agricole interessate da produzioni agricole alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, .IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 387 del 2003, anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo ai sensi della DACR 30 settembre 2010, n. 13."

Con successiva nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 1864 del 21/01/2025 il Comune di Cartoceto ha quindi ribadito le proprie argomentazioni:

"Con nota assunta al protocollo n.13690 del 18/11/2024, la Provincia di Pesaro Urbino inoltrava a questo Ente la documentazione integrativa e la richiesta di contributo istruttorio per il progetto di impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 11,98 MWP e relative opere di connessione alla rete di distribuzione MT, in località Lucrezia nel comune di Cartoceto (Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.4 L.R. n.11/2019 e art.19 D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.). Si trasmette dunque il contributo istruttorio di questo Ente, richiamando e confermando quanto già esplicitato nel parere trasmesso con pec del 08/08/2024, ribadendo fin d'ora la propria netta contrarietà alla realizzazione dell'impianto in oggetto, per i motivi che seguono.

A) Contrarietà dell'impianto alla normativa nazionale specifica

Si ribadisce che l'impianto proposto non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall'art.20 del D.Lgs n.199/2021, così come modificato dal D.L. n.63 del 15/05/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n.101 del 12/07/2024, il quale, al comma 1/bis, art.20, prevede che l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti (così come classificata l'area in cui si vorrebbe collocare l'impianto in oggetto) è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a) limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non vi sia incremento dell'area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del medesimo. Da questo punto di vista la Ditta proponente, come si evince dalla sua relazione alle pagine 4 e



5, vorrebbe realizzare l'impianto sulla base di quanto previsto dall'art.20, comma 8, lettera c-ter), D.Lgs n.199/2021, mettendo erroneamente sullo stesso piano i numeri 1) e 2).

Orbene, l'art.20, comma 1-bis), così come modificato da D.L. 15/05/2024, n.63, conv. con modificazioni dalla Legge n.101 del 12/07/2024, esclude appunto il comma 8, lett.c-ter), numero 1) del medesimo articolo e dunque le aree in quest'ultimo indicate non possono essere considerate idonee alla realizzazione di impianti. Il seguente numero 2), comma 8, lett.c-ter), art.20 D.Lgs. n.199/2021, non risulta invece applicabile e ciò perché nella premessa della sua relazione iniziale la Ditta proponente afferma che l'impianto verrà realizzato, si cita testualmente "su terreni agricoli posti in un'area entro 500 m da zone produttive, in Località Lucrezia di Cartoceto (PU)". A pag.3 del quadro progettuale la Ditta proponente ribadisce, si cita ancora testualmente, che l'impianto rientra nel "buffer di 500 mt da una zona produttiva artigianale". In realtà, ciò che è contemplato al num. 2) è "un'area interna agli impianti industriali e agli stabilimenti.....nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 mt dal medesimo impianto o stabilimento", non da una zona produttiva. Tant'è che il soggetto proponente, rilevata con tale propria dichiarazione la corrispondente impossibilità alla realizzazione dell'impianto, cerca di correggere la descrizione del quadro urbanistico di contesto, affermando che l'impianto fotovoltaico si realizzerebbe (il condizionale è d'obbligo) in un'area interna a impianti industriali e stabilimenti e comunque in un'area il cui perimetro non dista più di 500 mt dallo stabilimento stesso. Peraltro, nel caso specifico, nell'area individuata non sussistono impianti e stabilimenti così come definiti dall'art.268, comma1, lettera h) del D.Lgs n.152/2006. Inoltre, ancor prima dell'aggiunta del comma 1/bis), art.20, D.Lgs. 199/2021, già la lett.c-quater, comma 8, art.20 del medesimo Decreto, individuava le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, non compatibili con la realizzazione di impianti fotovoltaici. A tal riguardo, va sottolineato che parte dell'area in oggetto, è assoggettata a tale vincolo.

B) Contrarietà dell'impianto alla normativa di carattere generale e alla Costituzione. Come già evidenziato nelle precedenti osservazioni di questo Ente, i principi ispiratori della normativa nazionale di derivazione europea, mirano alla tutela del patrimonio culturale, del paesaggio e delle aree agricole, in base ai quali, per l'istallazione di impianti fotovoltaici, si deve prediligere l'utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, come statuito dai commi 3 e 5, art.20 D.Lgs. 199/2021. A questo proposito, è il Piano Nazionale per l'Energia e il Clima (PNIEC) a prevedere di seguire un simile approccio ispirato alla riduzione del consumo di territorio, per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc. E che, in tale prospettiva, vuole favorire le realizzazioni in aree già artificiali, siti contaminati, discariche. Già il D.M. 10/09/2010, recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, stabiliva che "...le suddette Linee guida sono state redatte al fine di facilitare un temperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;...dichiarano l'esigenza di salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art.9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio". Lo stesso Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) stabilisce che "si presterà la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali...il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio". Da evidenziare, inoltre, che con riguardo all'uso delle aree agricole per la localizzazione di impianti FER, la Strategia nazionale per la biodiversità 2030 (SNB) nell'ambito dell'Azione B13.3 "Adottare pratiche sostenibili di gestione del suolo", Sotto-Azione B13.3.g), ha espresso la necessità di "Definire linee guida e criteri per la progettazione e localizzazione di impianti fotovoltaici e agri-fotovoltaici sui terreni agricoli al fine di garantire la tutela della biodiversità e il mantenimento delle produzioni agricole limitando il cambiamento dell'uso del suolo"; e che come azione ai fini della transizione ecologica, tra le altre, ha evidenziato l'importanza di "promuovere la diffusione di soluzioni vantaggiose per la produzione di energia (win-win solution) dando priorità alle energie rinnovabili ad impatto zero sulla biodiversità, quali ad es. impianti solari sui "tetti".

Si aggiunga che, relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, il Rapporto 2022 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali, ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che "sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030". D'altronde, è anche il Decreto Ministeriale del 21/06/2024, intitolato "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree non idonee per l'istallazione di impianti e fonti rinnovabili", a stabilire, tra le altre, che:

a) all'art.1, comma 2, richiede il coinvolgimento degli enti locali nell'individuazione delle aree non idonee all'istallazione di impianti di energia rinnovabile;

b) all'art.7, comma 2, lett.a), riprendendo quanto già stabilito dal D.Lsg n.199 del 08/11/2021, impone alle Regioni per l'individuazione delle aree idonee di tenere conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'area e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili.



Anche l'art.9 della Costituzione, che è norma di carattere immediatamente precettivo, tutela il paesaggio e il patrimonio storico della nazione, tutela le biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. E' doveroso dunque trovare un equo contemperamento tra le esigenze di conservazione del paesaggio agricolo e sfruttamento delle energie alternative. Con la realizzazione di un impianto fotovoltaico di così vasta portata, ogni possibile equilibrio viene sovrastato a favore di uno sfruttamento indiscriminato del suolo. L'agricoltura viene definita come l'arte e la pratica di coltivare il suolo allo scopo di ottenere prodotti utili all'alimentazione dell'uomo e materie prime indispensabili per l'uomo stesso, per le sue attività e per gli animali. Una volta che ogni terreno agricolo verrà sottratto alla sua destinazione naturale, sarà troppo tardi. Sarà troppo tardi per pensare di ricavare materie prime destinata alla sana alimentazione dai pannelli fotovoltaici.

C) Contrarietà dell'impianto alla normativa di carattere regionale

Con la L.R. n.4 del 21/03/2024 la Regione Marche ha fatto propri i principi e le direttive generali. E più specificatamente, l'art.2, comma 1, lett. l) della L.R. n.4/2024 individua espressamente quali aree non idonee ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici "le aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (..produzioni D.O.P., ecc....)". A tal riguardo si ricorda l'allegato n.3 precedentemente inviato con pec del 08/08/2024, contenente le osservazioni del Consorzio di Tutela e Valorizzazione D.O.P. Cartoceto che evidenziano come l'intero territorio comunale ricada nell'areale della suddetta produzione olivicola certificata. Non ultima, la lett.n) del suddetto comma, stabilisce l'incompatibilità delle aree tutelate per legge individuate ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. 42/2004. Inoltre, l'art.2, comma 1, lett. e) della medesima Legge regionale vieta l'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale e storico. Nel caso di specie, adiacente all'area d'intervento, è presente il fabbricato distinto al catasto urbano del comune di Cartoceto al foglio 12, mappale 91, inserito con D.C.C. n.22 del 26/03/01 nell'elenco dei fabbricati rurali aventi valore storico ed architettonico ai sensi dell'art.15 L.R. 13/1990, art.16 N.T.A. del P.P.A.R. ed oggetto di tutela per le particolari caratteristiche di pregio storico ed architettonico e delle caratteristiche tipiche della zona. Diversamente, invece, nella relazione "Quadro conoscitivo e urbanistico" del soggetto proponente, facente parte dei documenti integrativi, non viene affatto indicato l'immobile di valore storico e architettonico, escludendolo dalle necessarie valutazioni di merito. Invero, si ribadisce che il fabbricato indicato sopra si trova praticamente attaccato all'area di intervento, tanto che la perimetrazione rossa traccia un'esclusione ad hoc dello stesso edificio. Una perimetrazione che conferma il valore intrinseco storico e architettonico attribuitogli dalla scheda di rilevamento nella quale sono annotate particolari caratteristiche tipologiche del tutto coerenti con la tradizionale casa rurale marchigiana.

D) Effetto cumulativo

Questo Ente condivide pienamente le osservazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Ancona del 07/08/2024 circa il rischio dell'effetto cumulativo che la realizzazione dell'impianto potrebbe generare. Ed invero, nel raggio di un km dall'area in questione, vi è infatti la presenza di un altro impianto fotovoltaico già attivo, mentre è stata presentata istanza per altri due impianti, rispettivamente della potenza di 25,12 Mwp e di 996,84 Kwp. Da evidenziare, nell'arco di cinque chilometri circa, anche la richiesta di realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 28,38 MWp, per un estensione di ben 45 ha, e l'impianto fotovoltaico a terra, già attivo, di via Lenze. Nel breve volgere di qualche chilometro ed in rapidissimo tempo il comune di Cartoceto, che ha un'estensione territoriale limitata di soli 23 kmq, noto per la coltivazione delle sue eccellenze agricole, patria dell'unica DOP olearia regionale, bandiera verde dell'agricoltura, sede del coordinamento regionale dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, potrebbe ritrovarsi con un paesaggio letteralmente devastato. Con buona pace dei tanti propositi sulla tutela e valorizzazione dei territori dal punto di vista paesaggistico, ambientale e culturale e sulla necessità di contrastare ogni forma di desertificazione e abbandono dei piccoli paesi di provincia. Da ultimo, ma non certo per ordine di importanza, è doveroso ribadire che non si tratta di opporsi in via ideologica e pregiudiziale allo sfruttamento delle fonti energetiche alternative. Invero è opportuno che l'Ente promuova - nel rispetto del ruolo che gli è proprio - il sorgere di attività che creino posti lavoro e favoriscano lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Nel caso di specie le ricadute occupazionali sono pressoché nulle e comunque del tutto in disequilibrio rispetto alle problematiche di impatto negativo che la realizzazione di tale impianto provocherebbe sul patrimonio agricolo, ambientale, paesaggistico e culturale del territorio. Per tutti i motivi espliciti sopra, oltre che per l'incidenza morfologica, visiva e simbolica, con la presente si ribadisce che l'impianto debba essere assoggettato a VIA e la netta contrarietà di questo Ente, Comune di Cartoceto, al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, di potenza pari a 11.98 MWp, e relative opere di connessione alla rete di distribuzione MT in località Lucrezia nel comune di Cartoceto (PU) - soggetto proponente Ditta Cartoceto Solar s.r.l."

d) La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio, con nota acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 32369 del 08/08/2024, argomenta come segue:

"considerato che l'impianto ricade in "Aree V, ad alta percettibilità visiva" e nelle vicinanze di "Aree C di qualità diffusa" (Urbino-Fossombrone-Montemaggiore) e "Area B di rilevante valore" (Cartoceto e Serrungarina); considerato il vincolo di tutela paesaggistica, che insiste su parte dell'area in oggetto, ex art. 142 del D.Lgs n. 42/2004 e smi, comma 1, lett. c (aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua); considerato che nelle aree limitrofe all'impianto in progetto, entro un raggio di 10 km ed anche entro un raggio di 1 km, si rileva la presenza di impianti fotovoltaici esistenti ed in fase di autorizzazione, creando un effetto cumulo non trascurabile; verificata la notevole



estensione dell'impianto; (...) per le valenze di natura paesaggistica dell'area e per quanto sopra considerato, ritiene che l'impianto debba essere assoggettato a VIA. Si evidenzia che, tenuto conto della rilevante estensione dell'impianto in progetto e della presenza di altri impianti nelle aree limitrofe, anche fino a un raggio di 1 km, si ritiene non trascurabile l'effetto cumulativo generato."

Con successiva nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 47673 del 10/12/2024 la Soprintendenza:

"conferma il contenuto della precedente nota prot. 9952 del 07/08/2024 relativamente all'assoggettabilità a Via dell'intervento in questione. Con riferimento alla tutela archeologica si prende atto del Documento di VPIA trasmesso, che propone un potenziale alto per l'area in oggetto, ma un rischio medio, che potrebbe essere portato d'ufficio almeno a medio-alto. Ci si riserva pertanto di dettare in seguito indicazioni circa la necessaria sorveglianza in corso d'opera da parte di soggetti qualificati all'uopo incaricati, con oneri a carico della committenza, prima della eventuale esecuzione delle opere che dovranno in ogni caso essere preventivamente comunicate allo scrivente Ufficio."

4. OSSERVAZIONI

L'osservazione, pervenuta con nota acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 32108 del 06/08/2024 e sottoscritta dal Presidente del Consorzio Olio Dop, interessa le ricadute ambientali del progetto. La nota è articolata come segue:

"L'impianto in oggetto si colloca in un'area estesa di natura alluvionale profondamente adatta all'agricoltura impattando sulla continuità del paesaggio agrario nella valle del Metauro distruggendo residui di alberata umbro-marchigiana e filari già presenti nei secoli scorsi. L'impianto stesso determinerebbe la sottrazione all'uso agricolo del territorio e opererebbe nei fatti una impermeabilizzazione del terreno sottostante comportando con ciò, in una fase di forte crisi idrica, anomalie nell'importante falda delle pianure del Metauro. Le direttive di sovrappianificazione nazionale e regionale indicano con chiarezza la necessità di evitare impianti fotovoltaici a terra in aree fortemente vocate all'agricoltura come nel caso di specie. Le raccomandazioni orientano impianti di tali dimensioni in strutture edificate già esistenti o in aree di forte degrado (capannoni industriali, ricoveri attrezzi e aree di cava dismesse). Il territorio del Comune di Cartoceto e dei comuni limitrofi, compresa l'area di pianura, sono parte integrante della DOP Cartoceto riconosciuta dall'Unione Europea e il mantenimento di aree strategiche per la diffusione di nuovi impianti a uliveto intensivo, visti i mutamenti climatici e la carenza idrica nelle aree collinari, è per lo sviluppo della DOP e dell'attività olivicola fondamentale, per cui la sottrazione di potenziali territori agricoli in aree pianeggianti alla potenzialità di sviluppo della DOP è un colpo significativo al mantenimento dell'attività produttiva stessa e una mancanza di opportunità per lo sviluppo della sua biodiversità attraverso anche moderni impianti intensivi."

Rispetto alle tematiche qui evidenziate, si rimanda alle valutazioni espresse al successivo punto 5 per la matrice "Impatto visivo e paesaggistico".

5. VALUTAZIONE TECNICA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

L'area di intervento nel PRG vigente ha destinazione urbanistica in parte E2 "Zona agricola sottoposta a tutela orientata" (art. 50 Nta) e in parte E3 "Zona agricola sottoposta a tutela integrale". Il Certificato di Assetto Territoriale del Comune di Cartoceto, alla Sez. D "Inquadramento Paesaggistico" ha evidenziato inoltre che il lotto ricade nel seguente sottosistema territoriale del PPAR "Area V, ad alta percektività visuale" (art. 20 Nta) e interessa la seguente categoria costitutiva del paesaggio del PPAR: "corsi d'acqua, Rio Secco, classe 2" (art. 29). Alla Sez. H "Inquadramento Territoriale-Ambientale (Aree non idonee)" rileva che "il progetto presentato ricade totalmente nella seguente tipologia di aree non idonee: le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo ai sensi della DACR 30 settembre 20210, n. 13".

Con riferimento alla Matrice acque, ARPAM non ha rilevato problematiche di impatto ambientale, a condizione che vengano rispettate una serie di prescrizioni:

- in fase di cantiere, le acque reflue industriali e domestiche eventualmente prodotte, dovranno essere smaltite secondo quanto previsto dalle vigenti normative di settore; qualora il progetto di cantiere preveda anche l'attività di rifornimento carburante ai mezzi di lavoro e la loro manutenzione, tale



attività dovrà essere predisposta su area dedicata e impermeabilizzata dotata di idonea pendenza e cordolo perimetrale al fine di raccogliere le acque di prima pioggia ricadenti su tale area. Ai sensi dell'art. 42 delle NTA del Piano regionale di Tutela delle Acque, tali acque dovranno essere assoggettate alla disciplina delle acque reflue industriali e smaltite in conformità alle normative vigenti;

- in fase di cantiere, l'area del piazzale adibita allo stoccaggio, in cassoni scarrabili, dei rifiuti prodotti dall'attività, dovrà essere mantenuta in condizioni tali da evitare qualsiasi dilavamento di sostanze inquinanti per l'ambiente ad opera delle acque di prima pioggia; il Proponente dovrà garantire la tenuta stagna dei suddetti cassoni, la loro chiusura in caso di pioggia e il rispetto di tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e gestionali finalizzati alla corretta gestione di tale area in relazione a quanto sopra esposto;
- in corso d'opera, per il lavaggio dei pannelli, dovrà essere utilizzata esclusivamente acqua, in quantità limitata e strettamente necessaria, senza aggiunta di detergenti.

Da parte di questo ufficio si esprime tuttavia perplessità sulla collocazione dei fossi di raccolta delle acque di pioggia in prossimità alle strade perimetrali, che non sembrano apparire in grado di drenare le aree interne dell'impianto e quindi di evitare fenomeni di impaludamento in concomitanza con eventi piovosi di rilevante intensità.

Rispetto alla Matrice Aria, ARPAM rileva la compatibilità del progetto, non sussistendo rischi di superamento o raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria per il PM10 dovuti alle emissioni delle attività in esame. ARPAM raccomanda al proponente, sia nelle fasi di cantiere che di smantellamento dell'impianto, di mettere in atto tutte le misure volte a ridurre le emissioni in atmosfera con il criterio delle migliori tecniche disponibili. Anche AST si esprime favorevolmente su questa matrice, a condizione che vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione per evitare la produzione di polveri soprattutto durante il transito dei mezzi pesanti su tratti non asfaltati, suggerendo che le aree interessate da lavorazioni generanti polveri, i cumuli dei materiali, le strade e le piste del cantiere vengano irrorate con sistemi di inaffiatura da intensificare nei periodi di massima siccità e di massima attività anemologica. AST ribadisce infine di ottemperare alle norme relative alla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori durante la realizzazione, la conduzione e la manutenzione dell'impianto. Tutti i punti sopra elencati vengono condivisi da questa AC.

Rispetto alla Matrice rumore, ARPAM ha ritenuto idonea la documentazione prodotta nell'allegato "QA_integrazione_REL_ACUSTICA" contenente la "Valutazione previsionale di impatto acustico", osservando tuttavia che nella zonizzazione acustica del territorio non è riportata l'indicazione della localizzazione delle sorgenti sonore considerate, in particolare delle cabine di trasformazione e consegna, né l'indicazione dei confini dell'impianto in oggetto. La valutazione dell'impatto acustico previsto presso i recettori individuati è stata effettuata considerando come unica sorgente rumorosa il torrino di aspirazione forzata posizionato in copertura della cabina elettrica e per le distanze dai recettori è stata considerata una distanza di 130 metri dal recettore A ed una distanza di 250 metri dal recettore B. Tali distanze, così come gli altri dati di progetto indicati (ovvero presenza di un solo torrino di aspirazione della potenza acustica non superiore a 90 dBA), sono da considerarsi prescrittivi per il rispetto di quanto valutato nella relazione.

Facendo riferimento alla Matrice suolo e sottosuolo, si rileva che non viene indicato l'utilizzo che il proponente intende fare dei tre pozzi presenti nel sito di interesse. Gli altri aspetti, legati alla gestione delle terre e rocce da scavo, vengono trattati al successivo punto attinente alla matrice rifiuti.

Di seguito si esprimono le valutazioni dell'Ufficio sulle diverse componenti ambientali potenzialmente interessate dagli impatti.

Matrice rifiuti

Relativamente alle indagini per la verifica della "non contaminazione" del terreno escavato, ARPAM prescrive che il proponente dovrà seguire i criteri indicati dall'allegato 2 del DPR 120/2017, che prevedono



una profondità di campionamento determinata in base alla profondità degli scavi e la formazione di due o tre campioni per ogni punto di indagine a seconda della profondità. Per il numero dei punti di campionamento, il proponente dovrà invece far riferimento alla tabella 2.1 dell'allegato 2 del DPR 120/2017. ARPAM rileva inoltre che il numero di punti di campionamento indicati, in relazione all'estensione del progetto, sembrano insufficienti e non congruenti con la normativa di riferimento per le terre e rocce da scavo (DPR 120/2017). Fa anche presente che il proponente non ha aggiornato il documento relativo alla gestione delle terre e rocce da scavo con le risposte alle richieste di ARPAM fornite nella documentazione generale, e quindi le informazioni richieste andranno inquadrare anche in tale documento. In merito ai parametri da ricercare per escludere la contaminazione, ARPAM rimanda alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del DPR 120/2017 da integrare come richiesto e già accolto dalla ditta. I valori di concentrazione ottenuti dovranno essere confrontati con le CSC di cui alla colonna A della tabella 1, allegato 5, titolo V della Parte Quarta del D.Lgs.152/06, ad eccezione degli idrocarburi C10-C40 e dell'amianto, per i quali i valori limite di concentrazione saranno quelli individuati dal DM 46/2019. Prendendo atto di quanto sopra elencato, questo ufficio si affianca ad AST prescrivendo che lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici avvenga secondo normativa vigente.

Matrice botanico-vegetazionale

Dalla relazione agronomica si rileva che nell'area sono presenti alcuni alberi ad alto fusto che verranno in parte abbattuti mentre verranno salvaguardati cinque alberi secolari tutelati dalla normativa regionali (LR 6/2005, art. 21). Per le alberature abbattute è stata proposta una compensazione con eguale numero di piante da mettere a dimora (olmo campestre e acero campestre) nell'area soggetta a vincolo integrale. Quest'area, pari a circa 17.000 mq, sarà riqualificata anche attraverso la piantumazione di essenze arbustive di vario tipo, che contribuiranno sia a schermare l'impianto che a promuovere la biodiversità, favorendo la presenza di insetti e piccoli animali. È prevista infine la creazione di una fascia di mitigazione perimetrale, formata da siepi di biancospino, corbezzolo, alloro, che potrà integrare la rete ecologica locale. Considerando che l'area di progetto risulta oggi un seminativo, gli impatti potenziali sulla flora e vegetazione possono ritenersi trascurabili in quanto non sono previste modifiche e/o alterazioni di habitat comunitari o habitat di specie. Gli aspetti legati alla proposta di mitigazione formulata dalla ditta, vengono approfonditi al successivo punto attinente gli aspetti visivo-paesaggistici.

Impatto visivo e paesaggistico

L'area proposta per l'impianto fotovoltaico ha uno sviluppo pianeggiante, limitrofo alla viabilità secondaria esistente. L'area si trova nella pianura della valle del Metauro, con i sistemi collinari di Cartoceto e di Piagge che si sviluppano a nord e a sud. Nella tavola "QCU-tav11_area-intervento-buffer-500 mt" il proponente rappresenta un buffer di 500 m da un edificio industriale esistente, attualmente non in uso, che ricomprende l'intera area di progetto. Lo stesso buffer, misurato da due stabilimenti industriali attualmente in uso, individua una superficie ridotta, pari a circa 3/4 dell'area di progetto indicata.

La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio e il Comune di Cartoceto hanno evidenziato che l'impianto ricade in "Aree V, ad alta percettibilità visiva" (art. 20 delle Nta del PPAR). Inoltre la Soprintendenza ha sottolineato le qualità ambientali dell'area di progetto che risulta compresa tra un' "Area C di qualità diffusa" (Urbino-Fossombrone-Montemaggiore) e un' "Area B di rilevante valore" (Cartoceto e Serrungarina), entrambe situate a meno di 500 mt dall'impianto fotovoltaico. La Soprintendenza richiama poi il vincolo di tutela paesaggistica che insiste su una parte dell'area di proprietà esclusa dal progetto (art. 142 del D.Lgs n. 42/2004). Tuttavia, essendo l'area tutelata a contatto diretto con l'area di intervento, non si può escludere che il nuovo impianto fotovoltaico possa avere ricadute sulla stessa area vincolata.

Allo scopo di mitigare l'impatto visivo delle nuove opere il proponente ha suggerito la messa a dimora di una fascia di mitigazione perimetrale dell'impianto formata da siepi di biancospino, corbezzolo e alloro. Tuttavia la morfologia dell'area, caratterizzata dalla presenza di rilievi collinari e di strade di crinale (si rilevano viste problematiche ad es. dalla Strada Provinciale 80 a Nord e da Via Cerbara a Sud) comportano l'elevato rischio che la percezione finale del paesaggio agrario possa risultare alterata.

Il Comune di Cartoceto osserva infatti che questo territorio può contare sull'unica DOP olearia delle Marche. Cartoceto è capofila dell'areale, inteso come il territorio su cui si sviluppano le coltivazioni di olivi, che ricomprende anche i Comuni di Mombarcio, Colli al Metauro e Fano (in parte), contando allo stato di 38



soci. Cartoceto fa anche parte dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio e ne esprime la presidenza del Coordinamento Regionale delle Marche, oltre ad essere città bandiera verde dell'agricoltura. Su questo aspetto interviene anche il Consorzio di tutela e valorizzazione della DOP Cartoceto, ribadendo che l'impianto *"si colloca in un'estesa area di natura alluvionale adatta all'agricoltura, impattando sulla continuità del paesaggio agrario nella Valle del Metauro"*. A seguito del sopralluogo fatto da questa AC in data 29/01/2025, si è potuto rilevare che l'area, pur confinando da un lato con una zona produttiva, presenta i caratteri di un territorio agricolo in forte continuità visiva col paesaggio agrario circostante.

Con riferimento alla tutela archeologica, gli scavi della linea di collegamento alla rete del gestore elettrico, attraverseranno un'area centuriata, come individuata dal PTC (tav. 5A_A3). Si prende atto che il proponente ha trasmesso alla Soprintendenza la documentazione richiesta (QA_All-Rel_VPIA-archeologica_Livello1) in cui si indica un "potenziale alto" per rinvenimenti di materiale archeologico e un "grado di rischio medio" che però la Soprintendenza innalza almeno a "medio-alto", rilevando così una maggiore delicatezza dell'intervento. Per i motivi sopra esposti il Comune di Cartoceto e la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio ritengono che l'impianto debba essere assoggettato a VIA.

Questa AC, tenuto conto di tutto quanto sin qui espresso, della sensibilità dell'area di progetto e anche dell'area vasta rispetto alla coltura Dop Cartoceto, ritiene quindi di non poter escludere il verificarsi di impatti negativi e significativi a seguito della realizzazione del presente progetto e pertanto, condividendo quanto evidenziato dal Comune di Cartoceto e dalla Soprintendenza, ritiene opportuno assoggettare il progetto alla procedura di VIA affinché vengano approfondite le analisi relative ad un'eventuale opzione zero o ad alternative localizzative e siano valutati gli impatti visivo-paesaggistici tenendo anche conto di tutti gli impianti fotovoltaici già realizzati e in corso di realizzazione rispetto all'area vasta.

Impatti cumulativi

Sulla questione il proponente ha predisposto una specifica relazione (QA_All_Relazione-impatti-cumulativi) verificando che nel raggio di 1 km dall'area dell'impianto di progetto sono già presenti un impianto di potenza 997,92 kW che occupa 16.000 mq e un secondo impianto di potenza 996,84 kW (autorizzato, ma non ancora realizzato) che occuperà una superficie di 11.700 mq. L'istruttoria di questa AC ha però evidenziato la presenza di altri impianti, come quello di via Lenze, sempre in Comune di Cartoceto, che occupa una superficie di circa 2,4 ettari, e quello di via Cannelle nel Comune di Fano esteso su una superficie di quasi tre ettari (2,9 ha). Sempre a Fano in località Falcinetto, sono poi presenti altri due impianti, uno adiacente all'altro, che occupano rispettivamente 6,3 e 1,1 ettari. Si segnala infine che in località Bellocchi di Fano, a una distanza di circa cinque chilometri dal sito in esame, è stata presentata una richiesta per la realizzazione di un grosso impianto agrivoltaico della potenza di 28,38 MWp, esteso su una superficie di 45 ettari. Su questo progetto di competenza ministeriale, la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha espresso parere negativo *"in quanto non compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, per gli impatti negativi significativi sul patrimonio culturale e paesaggistico, così come espressi nel presente parere, e in quanto in contrasto con la disciplina di tutela del Piano Paesistico Ambientale della Regione Marche"*. Malgrado questo parere negativo, risulta che il procedimento sia ancora *in itinere*.

Considerando quindi tutte le superfici sopra elencate, insieme a quella del progetto in esame, si rileva una forte concentrazione di impianti fotovoltaici, pari a circa 720.000 mq, in un'area territoriale delimitata. Nella situazione prospettata la Soprintendenza e il Comune di Cartoceto hanno ritenuto non trascurabile l'effetto cumulativo, con una possibile criticità che emerge anche nel parere di AST quando ribadisce che *"nella fase di esercizio le emissioni di campi elettromagnetici dovranno rispettare i limiti imposti dal DPCM 08/07/2003 considerando anche gli impianti fotovoltaici presenti nelle vicinanze il cui monitoraggio e valutazione dovranno essere effettuati dagli organi competenti"*.

Per tutti questi motivi sia la Soprintendenza che Comune di Cartoceto ritengono che l'impianto fotovoltaico debba essere assoggettato a VIA. Pertanto questa AC, tenuto conto dello stato dei luoghi, delle criticità rilevate dalla Soprintendenza e dal Comune di Cartoceto e di quanto già espresso per la matrice visivo-paesaggistica, considerate le esigenze di tutela del paesaggio e delle aree agricole, rilevato che il suolo costituisce un bene scarso e non rinnovabile, ritiene opportuno assoggettare il progetto alla procedura di VIA affinché vengano approfondite le analisi relative agli effetti cumulativi che possono derivare dalla realizzazione del progetto rispetto ad un intorno significativo, caratterizzato dalla presenza di una estesa superficie pianeggiante su cui si affacciano strade panoramiche di mezzacosta e di crinale.

6. CONCLUSIONI



In base agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, visto il D.Lgs. n.152/2006 e smi e la L.R. n.11/2019, tenuto conto del contributo espresso dai Soggetti Competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento, ed in particolare dei contributi tecnico-istruttori forniti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e dal Comune di Cartoceto, oltre a quelli forniti da ARPAM e AST, tenuto conto delle valutazioni ambientali espresse al precedente punto 5 in particolare per la matrice visivo-paesaggistica e per gli impatti cumulativi, non essendo possibile escludere il verificarsi di impatti ambientali significativi e negativi conseguenti alla realizzazione dell'intervento, **si propone l'assoggettamento alla procedura di VIA** per le motivazioni espresse ai punti precedenti, affinché possano essere approfonditi gli elementi e le analisi afferenti alle diverse matrici ambientali ed in particolare alle componenti visivo-paesaggistiche e agli impatti cumulativi.

Si evidenzia infine che l'Arch. Gerardo Prosperi quale responsabile del procedimento e l'Arch. Carmen Storoni titolare della E.Q. 3.2 a cui fa capo l'unità organizzativa responsabile del procedimento provinciale, non si trovano in situazioni di incompatibilità e in conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari della presente relazione il tutto ai sensi dell'articolo 6-bis della L.241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Gerardo Prosperi

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm)*

La Titolare della E.Q. 3.2

Arch. Carmen Storoni

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm)*



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 324 DEL 13/03/2025

OGGETTO: DITTA CARTOCETO SOLAR SRL - PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA PARI A 11,98 MWP IN LOC. LUCREZIA NEL COMUNE DI CARTOCETO. E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE MT DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI CARTOCETO E FANO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. DI CUI ALL'ART.4 DELLA L.R. N.11/2019 E ALL'ART.19 DEL D.LGS. N.152/06 SS.MM.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 13/03/2025

L'Addetto alla Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 324 DEL 13/03/2025

OGGETTO: DITTA CARTOCETO SOLAR SRL - PROGETTO DI IMPIANTO FOTVOLTAICO A TERRA DI POTENZA PARI A 11,98 MWP IN LOC. LUCREZIA NEL COMUNE DI CARTOCETO. E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE MT DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI CARTOCETO E FANO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. DI CUI ALL'ART.4 DELLA L.R. N.11/2019 E ALL'ART.19 DEL D.LGS. N.152/06 SS.MM.

Si certifica che l'atto in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi, dal 13/03/2025 al 28/03/2025 , non computando il 1° giorno di pubblicazione.

Pesaro, li 31/03/2025

Il Responsabile della
pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale